

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	44
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	47
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	49
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	80
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	81
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	82
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	»	87
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	90

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Testo unificato C. 544 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

##### La seduta comincia alle 12.45.

**Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**Testo unificato C. 544 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini, recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istru-

zione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione.

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, evidenzia in primo luogo come il testo unificato delle sei proposte di legge di iniziativa parlamentare rechi, anche in relazione alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), disposizioni per la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui specifica che sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), ora ridenominati Accademie per l'Istruzione tecnica superiore (ITS Academy). Alcune disposizioni, riguardano, però, i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (percorsi IFTS).

In particolare, il testo riporta a livello legislativo una disciplina in gran parte attualmente recata dal DPCM 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema IFTS e la costituzione degli ITS), apportandovi modifiche. Inoltre, esso interviene su ulteriori aspetti regolati da fonti normative primarie, introducendo modifiche (anche in questo caso, non testuali) e novità.

Segnatamente, i principali interventi riguardano: introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; previsione di definizione di nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle cui fanno riferimento gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; strutturazione dei percorsi degli ITS Academy in due livelli; definizione della *governance* degli ITS Academy (con novità rispetto a quella prevista per gli attuali ITS); definizione dei requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS Academy (anche in tal caso, con novità); istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Alcune disposizioni, riguardano, però, i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (percorsi IFTS).

Rileva preliminarmente, al fine di ricostruire sinteticamente il quadro normativo vigente, come il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 – sia stato riorganizzato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 631, della legge n. 296 del 2006, con il DPCM 25 gennaio 2008, che ha previsto tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

Più nello specifico, il DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007 – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza. Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale – in base all'allegato A del DPCM – possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al si-

stema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS.

Ai percorsi si accede, previa selezione, con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015, con un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito di un percorso IFTS, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272. In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il *Made in Italy*; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli indirizzi in cui le aree tecnologiche si articolano sono deliberati dalle regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale. I percorsi rispondono a *standard* minimi riferiti, tra gli altri, ai seguenti criteri: hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri; ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio; i docenti provengono per non meno del 50 per cento dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 47, lettera f), della legge n. 107 del 2015 è stato previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere

diverse, fermo restando il rispetto dell'*iter* di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Successivamente, l'articolo 1, comma 467, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto che gli ITS possono comprendere nei piani triennali di attività anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.

Da ultimo, l'articolo 1, commi 410 e 411, della legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) – novellando l'articolo 1, comma 468, della legge n. 145 del 2018 – ha previsto che, a partire dal 2020, si procede, con frequenza biennale, all'aggiornamento degli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati. A tal fine, deve essere adottato un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora, a seguito di quanto disposto dal decreto-legge n. 1 del 2020, del Ministro dell'istruzione), di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nonché con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'aggiornamento è finalizzata all'istituzione di nuovi ITS o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti.

Con riguardo al sistema di finanziamento, ricorda, anzitutto, che l'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 ha istituito il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (al capitolo 1464 dello stato di previsione del soppresso MIUR).

In particolare, al Fondo confluiscono somme a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della stessa legge n. 296 del 2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore) – che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 37-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, ammontano a 14

milioni annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS –, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

A sua volta, il già citato DPCM 25 gennaio 2008 (all'articolo 12) ha disposto che, ai fini dell'ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30 per cento dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo. Successivamente, l'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di 10 milioni nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni di euro annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 412, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha stabilito che, per il 2020, una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, pari a 15 milioni di euro, è destinata a investimenti in conto capitale non inferiori a 400.000 euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, al fine di favorire, mediante il sistema degli ITS, la diffusione della cultura tecnica e scientifica, necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –

ora Ministero dell'istruzione –, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse del Fondo agli ITS, da ultimo l'articolo 1, commi da 465 a 467, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto che tutte le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni che le riversano agli ITS che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con l'Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l'Accordo del 17 dicembre 2015. Ricorda, infine, che, il sistema IFTS costituisce, come indicato anche sul sito del Ministero dell'università e della ricerca, un sistema di « formazione terziaria non universitaria ». Si tratta, in particolare, di formazione terziaria professionalizzante.

Per quel che riguarda il contenuto del provvedimento, che si compone di 16 articoli, articolati in 5 capi, l'articolo 1 detta le finalità dell'intervento legislativo, che, anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il rafforzamento delle condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, intende ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, specificando che di tale sistema fanno parte integrante gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) (i quali assumono la denominazione di « Accademie per l'Istruzione tecnica superiore – I.T.S. Academy »), deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Non vi è, invece, alcun riferimento agli interventi recati dal testo con riferimento ai percorsi IFTS (considerati anche nel titolo del testo, che fa riferimento alla ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore).

L'articolo 2, al comma 1 stabilisce che, nel quadro del predetto Sistema di Istru-

zione e formazione tecnica superiore, gli I.T.S. Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. Inoltre gli ITS hanno il compito di sostenere:

la diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie;

l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente;

il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.

Il comma 2 reca una previsione di carattere transitorio, stabilendo che nel primo quinquennio di applicazione della legge, costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento:

alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli am-

biti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia;

all'innovazione, alla competitività e alla cultura;

alla rivoluzione verde e transizione ecologica;

alle infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ciascun ITS si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Sul piano della formulazione tecnica della disposizione segnala l'opportunità di sostituire il riferimento alla « Conferenza delle regioni » prevedendo quello corretto alla Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

In virtù della competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale, rileva l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza delle regioni.

In base al comma 2, in relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali

in relazione a ciascuna figura e all'eventuale ambito in cui essa si articola;

c) i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei percorsi.

Il comma 4 specifica che nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti:

la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica;

la transizione digitale;

le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico;

le nuove tecnologie della vita;

i servizi alle imprese e al *no profit*;

le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo;

le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Secondo il comma 3, sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun I.T.S. Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al già citato DPCM 25 gennaio 2008.

In base al comma 5 gli I.T.S. Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il richiamato decreto di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri I.T.S. Academy situati nella medesima regione.

L'articolo 4 – intervenendo sostanzialmente nell'ambito di cui all'articolo 6 del DPCM 25 gennaio 2008 – dispone, al comma 1, che gli ITS Academy si costituiscono secondo il modello della fondazione di partecipazione e che ad essi si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile. Si dispone, inoltre, che gli stessi acquisi-

scono la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 361 del 2000, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede. Si tratta di quanto attualmente previsto per gli ITS.

Il comma 2 stabilisce che i soggetti fondatori degli ITS Academy sono, quale *standard* organizzativo minimo:

un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, ubicato nella provincia sede della fondazione, ovvero – in aggiunta a quanto attualmente previsto per gli ITS – un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, ove funzionano indirizzi di istruzione tecnica e/o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;

una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;

un'impresa del settore produttivo che utilizza, in modo prevalente, le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 3;

un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero – in aggiunta a quanto attualmente previsto per gli ITS – un ente di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

In base al comma 5, primo periodo, ai soggetti fondatori di cui al comma 2 è richiesta una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo (mentre, attualmente, ai soli soggetti formativi che partecipano in qualità di fondatori è richiesta una progressiva esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle

relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi). A differenza di quanto attualmente previsto per gli ITS, lo *standard* organizzativo minimo non include tra i fondatori gli enti locali.

Il comma 3 e il comma 5, terzo periodo, confermano, però, secondo la disciplina generale relativa alle fondazioni di partecipazione, che alla fondazione possono partecipare anche altri soggetti, anche – in base al comma 3 – in qualità di fondatori. In ogni caso, il comma 5, secondo periodo, dispone che la qualifica di fondatore è attribuibile solo a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti o agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione secondo i criteri e nelle forme determinate nello statuto (mentre attualmente la possibilità di diventare fondatori di un ITS è subordinata a delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo).

Il comma 4, terzo e quarto periodo, dispone che lo statuto della fondazione ITS Academy è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con linee guida da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata. La conformità dello statuto allo schema costituisce *standard* minimo di organizzazione.

Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.

A sua volta, il comma 6 conferma che tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione, anche attraverso risorse strumentali, nonché, ora, strutturali. In particolare, il patrimonio degli ITS Academy è composto come quello attualmente previsto per gli ITS.

Alcune novità intervengono anche per quanto riguarda la *governance* degli ITS Academy. In particolare, il comma 7 dispone che organi essenziali della fondazione sono:

il presidente, che ne è il legale rappresentante;



il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di 5 membri, incluso il presidente;

il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione ed esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;

l'assemblea dei partecipanti;

il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per programmazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione e periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dalla fondazione;

il revisore dei conti.

Dunque, rispetto a quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008, non sono più previsti, almeno fra gli organi essenziali, il Consiglio di indirizzo e la Giunta esecutiva e sono previsti, invece, il consiglio di amministrazione e il segretario generale.

Il comma 8 conferma che il controllo sulla fondazione è esercitato dal Prefetto della provincia in cui la stessa ha la sede legale, esercitando i poteri che il codice civile (agli articoli 23 e seguenti) attribuisce all'autorità di governo.

Il comma 9 conferma – rispetto a quanto previsto attualmente per gli ITS – che anche alle Fondazioni ITS Academy si applica, anzitutto, la normativa vigente in materia di riscatto a fini pensionistici dei periodi di studio e la relativa disciplina fiscale di favore.

Lo stesso comma 9 conferma – rispetto a quanto previsto attualmente per gli ITS – che anche agli ITS Academy si applicano le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Infine, il comma 11 dispone che gli ITS Academy possono essere destinatari dei contributi previsti dagli articoli 60, 61, 62 e 63, del decreto-legge n. 83 del 2012.

L'articolo 5, comma 1 – sostanzialmente intervenendo nell'ambito di cui all'articolo

7, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008 – introduce un'articolazione dei percorsi formativi degli ITS Academy in due livelli:

percorsi di primo livello, con durata di 4 semestri e « almeno » 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti, come per gli attuali percorsi ITS, al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

percorsi di secondo livello, con durata di 6 semestri e almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

In base al comma 3, entrambi i percorsi degli ITS Academy hanno le seguenti caratteristiche:

si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure di riferimento definite con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1;

sono progettati e organizzati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

facilitano anche la partecipazione di lavoratori occupati.

Le ultime due previsioni corrispondono a quanto attualmente previsto per i percorsi degli ITS (e per i percorsi IFTS) dall'articolo 4, comma 1, del DPCM 25 gennaio 2008.

In base al comma 4 – che interviene su quanto previsto per i percorsi degli ITS (e per i percorsi IFTS) dall'articolo 4, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008 –, i percorsi sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio;

gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero, e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;

per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro;

i curricula fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili (ai sensi dell'articolo 6), del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

la conduzione scientifica di ogni percorso è affidata ad un coordinatore tecnico-scientifico o ad un comitato di progetto;

il coordinatore e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

Il comma 5 introduce disposizioni specifiche riguardanti il personale che opera negli ITS Academy.

In particolare, si prevede che nei percorsi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti, reclutati dalla fondazione con contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati:

per almeno il 60 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy (ai sensi della lettera *a*);

per almeno il 20 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta formazione, le università o gli enti di ricerca pubblici e i *Competence Center*, Centri di trasferimento tecnologico e *Digital Innovation Hub*, operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (ai sensi della lettera *b*).

Al contempo, tuttavia, il comma 6 dispone che i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lettera *b*), possono essere assegnati alle fondazioni in posizione di comando. I criteri e le modalità di tale assegnazione sono stabiliti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il comma 7 riguarda i requisiti e le modalità per l'accesso ai percorsi degli ITS Academy, intervenendo nell'ambito di cui all'articolo 7, comma 3, del DPCM 25 gennaio 2008, come sostanzialmente modificato a seguito della legge n. 107 del 2015.

In particolare, si conferma che per l'accesso — che avviene sulla base di una selezione pubblica — è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi IFTS (di cui all'articolo 10) della durata di (almeno) 800 ore.

Il comma 2, primo e terzo periodo, prevede che, a conclusione dei percorsi, si consegue, previa verifica e valutazione finale, rispettivamente il diploma di tecnico superiore di primo e di secondo livello. Il diploma viene rilasciato dal presidente della Fondazione e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

Con riferimento a tale ultima previsione, a sua volta, l'articolo 4, comma 10, stabilisce, con previsione del tutto nuova, che il diploma di istruzione tecnica superiore di primo e di secondo livello costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. La tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

A sua volta, l'articolo 6 dispone, al comma 1 – intervenendo nell'ambito di cui all'articolo 8, comma 1, del DPCM 25 gennaio 2008 – che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea, nonché – in base a quanto prevede l'articolo 5, comma 2, secondo periodo – i modelli di diploma.

Anche in questo caso, segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.

Sin da subito, peraltro, i commi 4 e 2 dello stesso articolo 6 – confermando sostanzialmente quanto previsto attualmente per gli ITS – dispongono, rispettivamente, che:

e commissioni d'esame per le verifiche finali delle competenze acquisite, ai fini del rilascio del diploma, sono costituite in modo da assicurare la presenza di rap-

presentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

a certificazione dei percorsi è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

I commi 3 e 5 dispongono – analogamente a quanto prevede l'articolo 5, commi 2 e 3, del DPCM 25 gennaio 2008 – che per credito formativo acquisito nei percorsi degli ITS Academy si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso. Il riconoscimento dei crediti opera:

al momento dell'accesso ai percorsi;

all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del sistema IFTS;

all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, delle competenze acquisite.

In base al comma 5-bis dello stesso articolo 6, gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei propri siti *internet* istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

L'articolo 7, comma 1, introduce un sistema di accreditamento nazionale per gli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento, nonché, in base a quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo 7, per l'abilitazione al rilascio dei diplomi. Si tratta di un requisito attualmente non previsto per gli ITS (ma previsto, ad esempio, per le università).

In particolare, i commi 1, primo periodo, e 4 dispongono che gli ITS Academy ottengono l'accreditamento nazionale a condizione che rispettino gli *standard* e i requisiti minimi stabiliti dalla legge, tra i quali:

lo statuto sia adottato sulla base delle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

vi sia rispondenza alla missione e agli *standard* organizzativi indicati dalla legge, nonché ai seguenti requisiti minimi: disponibilità e idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica di riferimento; disponibilità – e rispondenza alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza – delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali, comprese quelle per la formazione a distanza, e tecnologiche, con particolare riferimento ai laboratori;

vi sia l'onorabilità dei componenti di tutti gli organi, e di tutti coloro che prestano la propria opera professionale nella fondazione;

per il personale, vi sia rispondenza a quanto richiesto dall'articolo 5, comma 5;

vi sia accessibilità per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali e sostegno per la loro proficua frequenza dei corsi;

vi sia adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della relativa gestione economica e finanziaria, nel rispetto della normativa nazionale e dell'UE.

In base ai commi 1, secondo periodo, e 2, il procedimento per l'accreditamento na-

zionale deve essere stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accreditamento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca.

Rispetto alla durata dell'accreditamento, peraltro, il comma 3 stabilisce che, ove per 3 anni consecutivi una fondazione riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 13 e 14, un giudizio negativo riferito ad almeno il 50 per cento dei corsi valutati in ciascuno degli anni del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al finanziamento.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a favorire il raccordo fra gli ITS Academy e le università, nonché fra i rispettivi studenti. Anzitutto, si conferma la possibilità di federazioni fra gli ITS Academy e le università, già prevista fra ITS e università dall'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.

Più nello specifico, il comma 1 dispone che i patti federativi sono finalizzati a realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in «alto apprendistato», di lauree ad orientamento professionale. Inoltre, i patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree ad orientamento professionale, per facilitare il reinserimento degli stessi lavoratori in occupazioni qualificate.

Il comma 2 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da

emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

i criteri generali e gli *standard* di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree ad orientamento professionale, nonché per la condivisione, fra gli ITS Academy e le università interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di I e II livello degli ITS Academy e i percorsi di laurea ad orientamento professionale, e viceversa, con il reciproco riconoscimento dei crediti;

le modalità di adozione di tabelle nazionali di corrispondenza per il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli stessi ITS Academy ai fini della eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea (*rectius*: e di laurea magistrale);

le corrispondenze devono essere individuate in relazione a ciascuna delle figure di riferimento nazionale degli ITS Academy;

la definizione dei criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi validi ai fini del tirocinio certificati in esito ai percorsi degli ITS Academy come crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

L'articolo 9, comma 2, prevede che, per favorire lo sviluppo complessivo del sistema di istruzione tecnica superiore, il Coordinamento nazionale (di cui all'articolo 11) individua linee di azione nazionali attraverso:

programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti di tutti gli istituti secondari superiori,

e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, nonché dei percorsi IFTS, e sui percorsi professionalizzanti in apprendistato di alta formazione e ricerca;

progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti volti a favorire la loro conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto tecnologico e digitale;

nel primo quinquennio di attuazione della legge, in relazione alle strategie del PNRR, programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS Academy; a tal fine, il comma 3 dispone che il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, predispone un piano – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – per la realizzazione, a partire dal 2022, degli ITS Academy sul territorio nell'ambito di « *campus* multiregionali » in relazione a ciascuna delle aree tecnologiche individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS – *rectius*: ITS Academy – di aree tecnologiche ed ambiti diversi;

programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

L'articolo 10 riguarda i percorsi IFTS e interviene, sostanzialmente, nell'ambito trattato dagli articoli 9 e 10 del DPCM 25 gennaio 2008, su parte del quale è poi intervenuto il regolamento emanato con il DPR n. 89 del 2010.

In particolare, il comma 1, dispone che i percorsi in questione sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento fra le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti e le richieste del mondo del

lavoro e della carenza di figure professionali con competenze digitali idonee rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica.

Il comma 2 ridefinisce gli *standard* minimi dei percorsi IFTS. In particolare:

conferma che tali percorsi sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

conferma che sono strutturati, di regola, in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, al contempo prevedendone un'articolazione in moduli di varia durata;

ridefinisce la platea dei soggetti che possono progettare e realizzare i percorsi, anche in apprendistato formativo, individuandoli, allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio, in istituti tecnici, istituti professionali, strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi almeno quadriennali per il conseguimento del diploma professionale di tecnico (di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 226 del 2005), in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati.

Il comma 3 conferma – rispetto a quanto si prevede attualmente per i percorsi IFTS – che, ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di specializzazione tecnica superiore, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame in cui devono essere presenti rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. A tal fine, si richiamano i criteri generali indicati dall'articolo 6 (per gli ITS Academy).

Il comma 4 conferma che le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle medesime commissioni, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze e per la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea, punta-

lizzando che la certificazione deve essere formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscano l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli. Dunque, a differenza di quanto dispone l'articolo 6 che demanda la definizione dei medesimi aspetti – con riferimento agli ITS Academy – a un decreto interministeriale, l'articolo 10, comma 4, dispone che per i percorsi IFTS provvedono le regioni. Lo stesso articolo 10, comma 4, prevede, al contempo, che il modello di certificato è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata.

Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.

L'articolo 11 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

In particolare, in base ai commi 1 e 6, a ciò si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata, che stabilisce anche le modalità di funzionamento dello stesso Coordinamento.

Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.

Il comma 2 dispone che il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale –, nonché da rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'INDIRE, delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici

costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy.

Il comma 3 prevede, anzitutto, che il Coordinamento nazionale si riunisce con cadenza almeno annuale. Si dispone, altresì, che lo stesso provvede:

alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee in materia di innovazione tecnologica e digitale, di transizione ecologica, di politiche per l'occupazione, di politiche attive per il lavoro, di politiche di genere di ogni Ministero;

alla redazione di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del sistema IFTS.

Più nello specifico, il comma 4 dispone che al Coordinamento nazionale sono affidati, in particolare, compiti di:

proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del PNRR;

attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento. Si intenderebbe, dunque, che – dopo la prima definizione delle aree tecnologiche e dei relativi ambiti e figure nazionali di riferimento con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3 – al Coordinamento nazionale spetterebbe il compito di aggiornare tali aree.

Inoltre, il Coordinamento nazionale è chiamato a:

consultare e coinvolgere le parti sociali, le reti territoriali degli ITS Academy,

i soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del sistema, anche per consolidare e riequilibrare l'offerta formativa sul territorio;

consultare soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica;

raccordarsi con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale.

Il comma 5 dispone che le regioni, nel definire la programmazione triennale dell'offerta formativa e la programmazione degli interventi rientranti nel PNRR, tengono conto del piano nazionale di cui al comma 3.

L'articolo 12 riguarda le modalità di finanziamento del sistema IFTS. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione di un nuovo Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore che, in base al comma 3, primo periodo, ha una dotazione di 68 milioni di euro per il 2021 e di 48 milioni di euro annui dal 2022.

Alla copertura del relativo onere si provvede, in base allo stesso comma 3, secondo periodo, mediante «corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

In base al comma 2, il nuovo Fondo finanzia prioritariamente la realizzazione degli ITS Academy, al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa sul territorio nazionale, nonché gli interventi per dotare gli stessi di nuove sedi, laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, e le prestazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando ai sensi dell'articolo 5.

In base al già citato comma 3, terzo periodo, una quota del nuovo Fondo è destinata a incrementare le iscrizioni dei

giovani ai percorsi di I e II livello degli ITS Academy, anche nell'ambito dei patti federativi con le università.

Il comma 4, primo periodo, affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione di criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del nuovo Fondo.

Sin d'ora, il comma 5 dispone che le risorse sono assegnate, a regime, sulla base della « quota capitaria », nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4.

A sua volta, il comma 5-bis dispone che il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS – *rectius*: ITS Academy – a titolo di cofinanziamento degli interventi. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione. Al contempo, si prevede che i criteri per il riparto della quota premiale devono essere definiti con il decreto di cui al comma 4. A tal fine, la valutazione tiene conto anche del numero di allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei 12 mesi successivi al conseguimento del diploma. Infine, dispone che con il medesimo decreto sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS – *rectius*: ITS Academy –, cui provvede l'INDIRE.

Inoltre, il comma 4, secondo periodo, dispone che le risorse sono assegnate direttamente alle Fondazioni (e non più, dunque, alle regioni per il trasferimento agli ITS) entro il 30 giugno di ogni anno.

Il comma 6 conferma l'obbligo di cofinanziamento regionale degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali, mentre il comma 7 dispone che gli stessi possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati. Al riguardo, ricorda, a titolo di esempio, che agli ITS (nonché ai

percorsi IFTS) sono destinate risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Il comma 8 dispone che, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute.

L'articolo 13 – intervenendo sostanzialmente su quanto previsto dall'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 – prevede anzitutto, al comma 1, la costituzione presso l'INDIRE dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS e ai percorsi IFTS, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, previo parere della Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 dispone, a sua volta, anzitutto, che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 sono aggiornati in relazione alle disposizioni introdotte con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata.

Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.

Lo stesso comma 2 dispone, inoltre, che è assicurato il coordinamento e l'integrazione della banca dati con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.

Il comma 3 prevede che alle spese correlate a quanto previsto si provvede – oltre che con le risorse del nuovo Fondo di cui all'articolo 12 – con eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi ITS e IFTS.

L'articolo 14 prevede, al comma 1, che il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del richiamato D.P.C.M. 25 gennaio 2008 è aggiornato alle previsioni dell'intervento legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, di concerto con il



Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.

Il comma 2 affida al medesimo decreto di cui al comma 1 la definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione e formazione di cui ai Capi I e II (composti dagli articoli da 2 a 10).

L'articolo 15 reca la disciplina transitoria, prevedendo che nel primo biennio di applicazione del provvedimento, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditati tutti gli ITS che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

La disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, l'adozione delle linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento introdotto dall'intervento legislativo, le quali comprendono anche la previsione di attualizzazione degli statuti delle Fondazioni I.T.S. Academy. Nel caso di mancato adeguamento a quanto previsto dal decreto, nei termini da esso indicati, si prevede la revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 7.

L'articolo 16 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle province autonome di Trento Bolzano, le quali provvedono nell'ambito delle competenze loro attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'articolo 117, terzo comma,

della Costituzione affidi alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia « istruzione », fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale.

Per alcuni profili, le disposizioni attengono, altresì, alla materia « norme generali sull'istruzione », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Partendo da quest'ultimo aspetto, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.

In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». In tal senso, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose ».

La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009 – volta a stabilire la legittimità costituzionale di talune disposizioni dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 – con la quale ha rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Si tratta, per quanto qui maggiormente interessa, di:

definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime;

definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici;

definizione generale dei « percorsi » tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro.

Nella stessa sentenza n. 200 del 2009, la Corte ha, invece, evidenziato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali della materia dell'istruzione quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale ». In particolare, « la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio [...] va intesa [...] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi ». Nello specifico settore dell'istruzione, la Corte ha, dunque, ritenuto che « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico ». L'attribuzione al legislatore regionale delle norme

di dettaglio in materia di programmazione della rete scolastica è stata ribadita anche nelle sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012.

Più nello specifico, la Corte costituzionale ha esaminato alcune previsioni in materia di Istituti tecnici superiori, recate dalla legge n. 107 del 2015, nella sentenza n. 284 del 2016.

In particolare, in tale circostanza la Corte ha esaminato l'articolo 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, ai sensi del quale, per favorire misure di semplificazione e di promozione degli ITS, con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovevano essere emanate linee guida per:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli ITS, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS e le loro attività potessero avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniformi in tutto il territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge potessero attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'*iter* di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori dovevano essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

In particolare, la Corte ha ritenuto che non fosse fondato il rilievo avanzato dalla regione Puglia secondo cui la previsione di linee guida avrebbe violato il combinato disposto dell'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, in quanto avrebbe ad una fonte sub-legislativa la determinazione di linee guida vincolanti, nell'ambito di una materia di competenza concorrente come l'istruzione, nella quale non è consentito al legislatore statale il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge. Più nello specifico, la Corte ha sottolineato che «L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, infatti, preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l'adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, come assume la regione, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto, costitutive di un determinato assetto dell'ordinamento». Viceversa, la giurisprudenza di questa Corte ha già identificato nelle linee guida atti esecutivi, secondo alcuni di alta amministrazione, che, in particolari circostanze, «vengono strettamente ad integrare la normativa primaria che ad essi rinvia», affidando loro quelle specificazioni dei suoi principi, di cui esige un'applicazione uniforme (sentenza n. 11 del 2014). Sovente esse implicano conoscenze specialistiche proprie del settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica mal si conciliano con il diretto contenuto dell'atto legislativo. Ebbene, anche le linee guida di cui all'impugnato articolo 1, comma 47, costituiscono la necessaria integrazione della norma primaria, per conseguire l'uniforme realizzazione degli obiettivi che essa si prefigge

nelle lettere da a) ad f). Del resto, proprio in ragione della stretta contiguità con la competenza regionale e delle esigenze di partecipazione rafforzata delle regioni, è previsto che il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia adottato «previa intesa in sede di conferenza unificata» (sentenza n. 62 del 2013).

Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte ha ritenuto non fondata la censura avanzata dalla regione Veneto con riferimento alla previsione relativa alla possibilità, per le fondazioni ITS di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale, in quanto la definizione dell'offerta dei percorsi realizzati da istituzioni formative rientrerebbe nella competenza esclusiva regionale.

In particolare, la Corte ha rilevato che «La disposizione impugnata prevede bensì che le fondazioni di partecipazione possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, "ma fermo restando il rispetto dell'*iter* di autorizzazione" e quindi senza pregiudizio per le competenze delle regioni, le quali non solo "programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS", ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio».

In conclusione, nel ricordare l'articolato lavoro svolto dal Ministero negli ultimi anni sul tema in esame, che ha consentito di destinare ingenti risorse a favore del sistema degli ITS, ritiene che quest'ultimo costituisca un polo di eccellenza fondamentale in vista della formazione di importanti figure professionali e del loro inserimento nel mercato del lavoro.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 12.50.**

ALLEGATO

**Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Testo unificato C. 544 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 544 e abbinate, recante « Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la VII Commissione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affidi alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia « istruzione », fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale;

considerato che, per alcuni profili, le disposizioni in esame attengono, altresì, alla materia « norme generali sull'istruzione », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, in particolare precisando – al fine di distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – che « le norme generali in materia di istruzione

sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale »;

rilevato, dunque, come, secondo la Corte costituzionale, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose »;

evidenziato come l'articolo 1, nel definire gli obiettivi dell'intervento legislativo, faccia riferimento solo agli istituti tecnici superiori, mentre sia il titolo sia i riferimenti contenuti nell'articolo 10 e in vari altri articoli del provvedimento fanno riferimento al complessivo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui fanno parte anche i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

rilevato come l'articolo 3 – intervenendo sostanzialmente su quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del DPCM 25 gennaio 2008 – disponga che ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica, prevedendo, al comma 1, che le aree tecnologiche devono essere individuate con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – sentita la « Conferenza delle regioni a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

considerato che l'articolo 4, comma 4, terzo periodo, dispone che lo statuto della fondazione ITS Academy è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con linee guida da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata;

rilevato come l'articolo 6 disponga, al comma 1, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea, nonché – in base a quanto prevede l'articolo 5, comma 2, secondo periodo – i modelli di diploma;

osservato che l'articolo 10, comma 4, secondo periodo, prevede che il modello di certificato di specializzazione tecnica superiore è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata;

rilevato come l'articolo 11, ai commi 1 e 6, preveda l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con decreto del Ministro dell'istruzione – che stabilisce anche le modalità di funzionamento dello stesso Coordinamento – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, richiedendo il previo parere della Conferenza unificata;

rilevato come il comma 2 dell'articolo 13 disponga che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 sono aggiornati in relazione alle disposizioni introdotte con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata;

rilevato come l'articolo 14 preveda, al comma 1, che il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione è aggiornato alle previsioni dell'intervento legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997;

rilevata l'esigenza di prevedere, con riferimento all'articolo 4, comma 4, terzo periodo, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 11, comma 6, e all'articolo 13, comma 2, un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti ivi previsti, alla luce dell'intreccio di competenze legislative statali e regionali statale recato dal provvedimento, tenuto conto della competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nonché della competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di istruzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito di opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, alla « Conferenza delle regioni », facendo invece riferimento alla Conferenza unificata, e considerando altresì l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Giorgio Lattanzi, Presidente della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello ..... 22

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 24 Giugno 2021.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Giorgio Lattanzi, Presidente della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di**

**emendamenti al disegno di legge A.C. 2435, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.45.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) .....	23
ALLEGATO (Proposte emendative presentate) .....	35
ERRATA CORRIGE .....	34

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO e del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

#### La seduta comincia alle 11.05.

**DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che sono stati trasmessi i pareri delle Commissioni competenti, che sono in distribuzione.

Avverte quindi che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative presentate (*vedi allegato*), su cui invita il

relatore e il Governo ad esprimere il rispettivo parere.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul complesso delle proposte emendative presentate. Tanto premesso, tiene tuttavia a precisare che molti degli emendamenti in esame appaiono assolutamente degni di attenta considerazione e per molti versi condivisibili nel merito delle finalità perseguite, ma che tuttavia non possono essere accolti in questa sede considerati i ristretti tempi residui per la conversione in legge del decreto in esame. Auspica quindi che gli stessi possano essere valutati ed eventualmente accolti in occasione dell'esame di ulteriori provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo, in particolare il decreto-legge cosiddetto *Sostegni-bis* il cui *iter* è attualmente in corso presso la Camera dei deputati.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative presentate, rilevando anch'essa come molte di esse recano contenuti certamente meritevoli di attenta considerazione e potranno sperabilmente trovare in parte accoglienza

nell'ambito dei provvedimenti d'urgenza in fase di conversione presso le Camere, a cominciare dal decreto-legge cosiddetto *Sostegni-bis*, o di quelli ulteriori che saranno adottati dal Governo, ovvero essere comunque accolti, nella forma degli ordini del giorno, durante l'esame in Assemblea. Si limita infatti ad osservare che il decreto-legge ora in discussione, stante la particolare struttura che lo connota, essenzialmente volta ad approvare il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, non risulta suscettibile di ulteriori modifiche rispetto a quelle poche, di carattere prevalentemente ordinamentale, già approvate al Senato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.9, intende preliminarmente svolgere talune considerazioni di carattere generale, che dovranno pertanto intendersi vevoli anche in riferimento alle restanti proposte emendative presentate dal suo gruppo. Pur apprezzando difatti le parole espresse sul punto dalla sottosegretaria Sartore, evidenzia tuttavia come alle dichiarazioni di principio debbano poi fare seguito, come però raramente accade, fatti concreti. In proposito, rivendica l'atteggiamento assunto dal gruppo Fratelli d'Italia e sempre orientato al confronto politico sul merito delle questioni, sebbene non possa omettere di manifestare la personale impressione che il Governo e la sua maggioranza parlamentare siano piuttosto arroccati sulle proprie posizioni e mostrino una assai scarsa propensione alla collaborazione e allo spirito costruttivo. Ritiene che, così facendo, la maggioranza stia di fatto praticando una sorta di duplice forma di ostruzionismo, da un lato rivolta verso sé stessa, dall'altro, diretta a suscitare una inevitabile, speculare risposta da parte dell'opposizione.

In tale contesto, appare quindi evidente che all'opposizione medesima non resiederà altro strumento che quello di sostenere con ferma determinazione la bontà delle proposte emendative presentate, affinché rimanga comunque agli atti che il gruppo Fratelli d'Italia intende improntare il proprio agire parlamentare alla ricerca convinta della collaborazione con le forze

di maggioranza nonché del confronto sul merito delle questioni. Venendo quindi al tema oggetto dell'emendamento 1.9 a sua prima firma, sottolinea come lo stesso sia diretto a fornire un sostegno reale al settore del turismo, gravemente colpito dagli effetti della crisi emergenziale causata dal COVID-19, prevedendo in particolare un sensibile incremento delle risorse finanziarie da destinare all'intero comparto, che richiede un intervento organico ed urgente di investimenti da parte dello Stato, come dimostra, a mero titolo di esempio, il notevole calo di presenze turistiche registrato anche nelle principali città d'arte del nostro Paese, ivi inclusa Roma Capitale. Rileva inoltre come alla copertura dei relativi oneri l'emendamento in discussione provvede, al pari di molte altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, attraverso una corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il cosiddetto *cashback*, una misura sempre fortemente criticata da Fratelli d'Italia dal momento che si presenta oggettivamente più come un favore al sistema bancario che come uno strumento capace di stimolare efficacemente la ripresa dei consumi e, più in generale, la crescita dell'economia nazionale.

Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi alle considerazioni di carattere generale svolte dal collega Trancassini, rivendica il contributo mai ideologico ma sostanziale delle proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia, manifestando pertanto sorpresa e rammarico per la mancata disponibilità al confronto viceversa dimostrata, per l'ennesima volta, dal Governo e dalla sua maggioranza parlamentare. Osserva quindi che l'emendamento Trancassini 1.9, di cui è cofirmataria e raccomanda l'approvazione, è volto ad incrementare le risorse finanziarie a sostegno del settore turistico, duramente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, attingendo agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il cosiddetto *cashback*, che alla prova dei fatti si è rilevato essere un'esperienza totalmente fallimentare, dal momento che la grandissima parte delle transazioni effettuate tramite modalità di



pagamento elettronico ha riguardato importi minimali, in ciò non costituendo alcun fattore di stimolo alla ripresa dei consumi. Ritiene piuttosto che le ingenti risorse destinate al *cashback* potrebbero essere molto più proficuamente utilizzate per affrontare le tante questioni su cui gli effetti negativi sul piano economico e sociale derivati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 impongono di intervenire con urgenza.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE tiene a precisare che sull'articolo 1 del decreto-legge in esame al Senato sono stati approvati esclusivamente pochi emendamenti di natura ordinamentale, stante, come in precedenza rilevato, la particolare struttura del provvedimento, essenzialmente volto all'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Ricorda altresì che sull'articolo 2, recante il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono stati invece approvati al Senato anche taluni emendamenti presentati dal gruppo Fratelli d'Italia, quale, ad esempio, quello riguardante gli interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario, di cui al comma 1-*bis*, lettera *h*), del citato articolo 2, i cui progetti sono peraltro cofinanziati anche a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come sono stati accolti specifici ordini del giorno presentati dal medesimo gruppo parlamentare, ciò a dimostrazione, almeno per quanto personalmente la riguarda, della piena disponibilità del Governo al confronto con le diverse forze politiche, ivi inclusa quella rappresentata dalla attuale opposizione parlamentare. In tale quadro, ribadisce che molte delle proposte emendative presentate sul decreto-legge in esame, che – come risaputo – non è suscettibile di ulteriori modifiche, potranno essere prese nella dovuta considerazione ed eventualmente trovare accoglimento nell'ambito di altri provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo, ed in particolare in sede di conversione del decreto-legge cosiddetto *Sostegni-bis*, ora all'esame della Camera dei deputati. Per quanto riguarda invece la specifica questione del cosiddetto *cashback*, nel ritenere

che il Governo potrà tenere in qualche modo conto anche delle utili indicazioni espresse dagli onorevoli Trancassini e Lucaselli, informa che – ferma restando la validità di fondo della misura – il Governo stesso già sta concretamente valutando l'opportunità di apportare alla misura medesima taluni aggiustamenti suggeriti dalla pratica applicazione dello strumento, che non sempre ha mostrato in fase attuativa risultati pienamente soddisfacenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Trancassini 1.9, Mollicone 1.24 e Trancassini 1.10.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel prendere atto delle rassicurazioni dianzi fornite dalla sottosegretaria Sartore, illustra le finalità dell'emendamento Trancassini 1.11, di cui è cofirmataria, volto a potenziare e ammodernare il sistema del trasporto pendolare, le cui modalità di organizzazione sono state profondamente modificate dall'insorgere della pandemia. In proposito, occorre infatti rendere più efficace e capillare il predetto sistema, sfruttando interamente le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie ed assicurando i collegamenti anche verso i piccoli centri abitati, che costituiscono un patrimonio di inestimabile ricchezza del nostro Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Trancassini 1.11 e 1.12.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nel rilevare che il termine concesso ai gruppi per la presentazione delle proposte emendative è stato particolarmente ravvicinato, fa presente che il gruppo Misto ha deciso di presentare soltanto una proposta emendativa, prendendo parte al pur sterile dibattito odierno. Illustrando pertanto l'emendamento 1.1 a sua prima firma, afferma che è volto a sostenere il servizio pubblico di trasporto passeggeri per il collegamento con le isole minori, come le Tremiti, le Egadi, le Eolie, le Pelagie. Tale contributo, pur non essendo particolarmente oneroso, potrebbe aiutare il settore turistico, parti-

colarmente danneggiato dalla crisi pandemica. Afferma che è nota a tutti la situazione di arretratezza dei vettori di tali tratte che, di frequente, hanno stipulato con le regioni contratti a condizioni molto sfavorevoli. Nel ricordare che resilienza significa anche miglioramento dei servizi, invita il Governo a prestare attenzione anche a tali servizi di trasporto marittimo anche allo scopo di accrescere il comparto del turismo.

Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrive l'emendamento Trano 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.1.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.14, evidenzia che esso è volto a porre rimedio all'incremento dei prezzi delle materie prime che incide sul settore edile, in particolare sulle opere di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, che coinvolge circa centotrentotto comunità, e delle aree interne. Ricorda di aver già presentato una proposta emendativa al decreto-legge « Sostegni-bis » sullo stesso tema.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, in replica all'onorevole Trancassini, conferma che il problema dell'aumento dei prezzi delle materie prime è all'attenzione del Governo che sta elaborando un progetto di legge in materia su iniziativa del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili. Per tale motivo, suggerisce all'onorevole Trancassini di trasfondere in un ordine del giorno da presentare in Assemblea il contenuto dell'emendamento 1.14 a sua prima firma, anche tenuto conto che lo stesso onorevole Trancassini ha presentato un emendamento di analogo contenuto al decreto-legge « Sostegni-bis ».

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ricordare che un suo ordine del giorno sullo stesso tema è già stato approvato, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.14 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.13.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nel sottoscrivere l'emendamento Lapia 1.34, evidenzia che è volto a finanziare i progetti di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti a vocazione turistica. Spiega che si tratta di azioni per il recupero dello spazio urbano, con il rilancio dei servizi e miglioramento della sostenibilità ambientale, finalizzati a rilanciare i piccoli centri. Ricorda che, a seguito della diminuzione delle superfici edificabili, già molti ingegneri e architetti hanno recuperato zone urbane con un alto tasso di degrado, migliorando sensibilmente la qualità della vita degli abitanti.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, in replica all'onorevole Trano, ricorda che, sia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sia nel decreto-legge in esame, sono previste linee di intervento riguardanti i piccoli borghi e il trasporto marittimo. Ricorda altresì che le regioni stanno ponendo in essere tali interventi con finanziamenti propri e con risorse dello Stato. Sottolinea che il Governo, anche in seguito all'approvazione di atti di indirizzo parlamentare, ha inserito i piani urbani integrati nelle linee di intervento del Fondo complementare. Invita pertanto il presentatore al ritiro della proposta emendativa.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), in risposta alla sottosegretaria Sartore, precisa che, poiché l'emendamento Lapia 1.34 concerne in particolare gli investimenti in favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non accoglie l'invito al ritiro e insiste per la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lapia 1.34, Ciaburro 1.7, Mollicone 1.25, Ciaburro 1.6 e Caretta 1.5.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Mollicone 1.26, evidenzia che è volto a finanziare i *voucher* per l'acquisto di servizi innovativi per l'agricoltura. Ri-

corda che da anni il suo gruppo conduce una battaglia per l'introduzione dei *voucher* in settori fortemente regolamentati come l'agricoltura, il turismo, gli eventi. Sostiene che i *voucher* possono diventare un punto di forza nella fase di ripresa dell'economia italiana, poiché consentono di superare un sistema contrattuale troppo farraginoso ed obsoleto e, nello stesso tempo, uno strumento di modernizzazione di molte aziende agricole.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.26.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente alla rappresentante del Governo che, nonostante il comunicato stampa n. 126 del 22 giugno scorso del Ministero dell'economia e delle finanze contenesse rassicurazioni sull'avvenuta erogazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal decreto-legge « Sostegni-bis », tali contributi non risultano ancora essere stati accreditati ai beneficiari.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, fa presente all'onorevole Trano che l'intervento che ha testé svolto non poteva essere qualificato sull'ordine dei lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.30, 1.27, 1.28 e 1.29.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Varchi 1.32, evidenzia che anch'esso si riferisce al tema delle carceri destinando risorse specifiche alla costruzione di nuove strutture penitenziarie e istituti a custodia attenuata per madri e all'ammodernamento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti. Nel ricordare che la situazione delle carceri italiane è ben nota e che anche altri colleghi hanno espresso la propria sensibilità su tale tema, crede che si possa discutere di tale problema al di là delle convinzioni politiche. In proposito, infatti, ritiene che sia prioritario garantire un ambiente adatto allo sviluppo dei bam-

bini figli di madri detenute all'interno delle carceri.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'emendamento Varchi 1.32 considerando il tema meritevole di maggiore attenzione.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, concordando con le finalità dell'emendamento Varchi 1.32, ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza stanziava 700 milioni di euro per il miglioramento delle strutture carcerarie per minori e adulti. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento Varchi 1.32 in vista della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, che impegni il Governo a destinare una quota delle predette risorse alla costruzione e al miglioramento degli istituti a custodia attenuata per madri.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, avverte che i presentatori ritirano l'emendamento Varchi 1.32 in vista della presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.23.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Bellucci 1.3, evidenzia che esso è volto a destinare una quota parte delle risorse stanziata dall'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1), del provvedimento al recupero e alla valorizzazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case-famiglia protette per l'esecuzione della pena di donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. In proposito, evidenzia che molti immobili pubblici dismessi potrebbero essere ristrutturati e destinati a tale scopo, con un beneficio anche a favore del decoro urbano delle città in cui tali immobili sono ubicati.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bellucci 1.3 e a presentare un ordine del giorno di analogo tenore in Assemblea, sottolineando che esso è volto a destinare a una finalità condivisibile quota parte delle risorse già stanziare dal provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'apprezzare la sensibilità dimostrata dalla sottosegretaria Sartore sul tema e auspicando che il Governo voglia accogliere un ordine del giorno che abbia un valore realmente vincolante, ritira l'emendamento Bellucci 1.3 in vista della presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore in Assemblea.

Intervenendo poi per dichiarazione di voto sull'emendamento Varchi 1.33, segnala che anche le strutture in cui hanno sede i tribunali sono in decadimento. In particolare, porta l'esempio del tribunale di Bari presso il quale le udienze si svolgono sotto dei tendoni. Ricorda che la Ministra Cartabia, nel corso di un'audizione, aveva garantito che il tema sarebbe stato affrontato in breve termine. Tuttavia, non essendovi progressi, sollecita il Governo ad intervenire tempestivamente anche allo scopo di garantire la dignità dei soggetti che operano all'interno dei tribunali.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE anche relativamente a tale materia invita i presentatori a ritirare l'emendamento Varchi 1.33 e a presentare un ordine del giorno di analogo tenore in Assemblea. In generale, ricorda quanto le risorse oggi disponibili siano ingenti e che l'obiettivo che il Governo e tutta la classe dirigente devono garantire è relativo alla capacità di realizzare gli interventi a cui tali risorse sono destinate, poiché se il PIL tornerà a crescere, il debito pubblico scenderà e si potrà garantire un futuro migliore per le prossime generazioni. In proposito, ritiene che tale obiettivo sarà assicurato dalle riforme di semplificazione che il Governo e la maggioranza stanno mettendo in atto.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alla sottosegretaria Sartore, ritiene che le

ingenti risorse a cui lei fa riferimento sono state già allocate e reputa che tale allocazione sia stata anche motivo di scontro all'interno della maggioranza. Nel sottolineare che nella redazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza il Parlamento non è stato realmente coinvolto, esprime preoccupazione rispetto al fatto che le risorse del medesimo Piano non vengano assegnate a interventi fondamentali come quelli proposti dagli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia. Esprime altresì preoccupazione rispetto al fatto che la lunga stagione debitoria che si è aperta nei mesi scorsi avrà maggiori effetti negativi se le risorse disponibili non saranno ben allocate.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'emendamento Varchi 1.33.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.33.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.15 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a contrastare l'adozione del « *Nutri-score* », che reputa rappresentare una minaccia pericolosa per il comparto agroalimentare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Trancassini 1.15 e Caretta 1.4.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Meloni 1.16, fa presente che esso riproduce il contenuto di quanto indicato nella relazione approvata per l'Assemblea della Camera dalla Commissione bilancio, in vista dell'adozione, da parte del Governo, del PNRR, i cui contenuti sono stati poi richiamati in un successivo atto di indirizzo approvato dall'Assemblea stessa. Tuttavia tali indicazioni non sono state inserite dal Governo nella versione definitiva del PNRR, nella quale si trova infatti un unico accenno a Roma Capitale, che si limita a riconoscere ad essa una somma pari a 500 milioni di euro per il Giubileo

del 2025. In proposito evidenzia che a Roma Capitale dovrebbero essere garantiti poteri e risorse finanziarie non in occasione di eventi particolari, ma strutturalmente per il suo ruolo di capitale, come accade per le capitali di molti altri Paesi. Al riguardo, fa presente che Fratelli d'Italia continuerà a richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza su questo tema, che, se si vuole essere coerenti e credibili, non si può continuare a rinviare.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.16.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Trancassini 1.19, di cui è cofirmataria, che, al pari di altre successive proposte emendative presentate dal suo gruppo, verte sul cosiddetto *superbonus*, consistente nella detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, proponendo, da un lato, la semplificazione delle procedure relative all'istanza e alla fruizione del beneficio nonché l'estensione dello stesso ad ulteriori settori attualmente esclusi, dall'altro, una proroga al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni in parola, ivi incluso il cosiddetto sistema *bonus*, in maniera tale da consentire anche alle imprese interessate una programmazione sostenibile delle proprie attività.

Raphael RADUZZI (MISTO) chiede di sottoscrivere l'emendamento Trancassini 1.19, giacché la proroga delle agevolazioni ivi contenuta rappresenta un fattore di essenziale importanza per la ripresa di numerose attività economiche nel nostro Paese. In proposito, segnala inoltre l'incertezza che grava sulla cessione dei crediti d'imposta, che costituisce indubbiamente una delle innovazioni normative di maggior pregio, capace di favorire la liquidità e di promuovere, più in generale, gli investimenti, dal momento che di recente l'EURSTAT ha anticipato una revisione nella trattazione contabile della misura, che, ponendo interamente l'onere a carico del primo anno di imputazione della spesa sostenuta, sarebbe a suo avviso suscettibile di rendere

la misura stessa di fatto non più attuabile. Sul punto invita pertanto il Governo a vigilare affinché non venga vanificata una previsione normativa indispensabile alla positiva riuscita delle agevolazioni fiscali nel loro complesso.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.19.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.17, che affronta il tema indubbiamente composito e ricco di sfaccettature del *superbonus* al 110 per cento delle spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, evidenziando come tale misura, che dovrebbe costituire uno dei principali volani della ripresa economica, nella pratica attuazione è stata invece resa di assai difficile fruizione, stante la complessità delle procedure amministrative e la ristrettezza dei tempi cui sono soggetti i relativi adempimenti a carico dei beneficiari. Osserva, altresì, come sussista una sostanziale convergenza tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento in ordine ai profili problematici della detrazione al 110 per cento su cui dover intervenire, ma evidentemente manca ancora la volontà concreta di porvi rimedio, in ciò ravvisando quasi il sospetto che forse il Governo stesso abbia in qualche modo l'intenzione di mantenere una applicazione limitata del beneficio, così vanificandone la potenziale portata di stimolo economico. A suo giudizio, è invece proprio sulla capacità di addivenire ad una riforma organica delle detrazioni in parola che si misurerà la maturità dell'intera classe politica, tenendo fermi quali obiettivi prioritari la semplificazione delle procedure di richiesta e riconoscimento del beneficio, nonché l'estensione temporale e soggettiva dello stesso.

Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come il cosiddetto *superbonus* sia potenzialmente una misura capace di determinare un notevole impatto positivo sulle attività economiche nel loro complesso e sui livelli occupazionali, evidenziando come a tal fine sia però indispensabile prevedere una tem-

pistica delle procedure adeguata agli interventi da effettuare, ponendo i cittadini e gli operatori del settore nelle condizioni di poter programmare con un certo margine di certezza le proprie attività. In particolare, l'emendamento Trancassini 1.17 mira a prorogare al 30 giugno 2023 la fruizione del beneficio, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, stabilendo altresì che eventuali risorse non utilizzate siano destinate all'estensione della citata agevolazione agli interventi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da quelli operanti in comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero e delle scuole paritarie.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.17.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel prendere atto della richiesta in tal senso avanzata dall'onorevole Prestigiaco, impossibilitata a prendere parte al prosieguo della seduta, avverte che, non essendovi obiezioni, la Commissione procederà ora direttamente all'esame dell'emendamento Prestigiaco 2.1, riprendendo subito dopo l'esame delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nel ringraziare la presidenza e i colleghi per la cortesia di averle consentito la trattazione anticipata dell'emendamento 2.1 a sua prima firma, segnala che quest'ultimo affronta l'annosa questione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, che a suo parere dovrebbe rappresentare un tema di interesse strategico nazionale, prevedendo allo scopo lo stanziamento di ulteriori complessivi 8 miliardi di euro nell'arco temporale 2022- 2027. Nel sottolineare come la realizzazione del Ponte costituisca l'unica via per sostenere il rilancio definitivo del Mezzogiorno d'Italia, esprime rammarico per il modo in cui tale fondamentale aspetto sia stato affrontato, anche di recente, nel corso dell'esame della proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte sia del Governo che del Parlamento, lad-

dove la discussione presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera, in particolare la V Bilancio e la IX Trasporti, si è sostanzialmente limitata alla formulazione di timidi auspici senza tuttavia approssicare la questione nella dovuta maniera e con chiarezza di impegni.

Osserva come anche la relazione finale predisposta dal gruppo di lavoro tecnico avviato dal precedente Esecutivo per valutare gli eventuali sviluppi del progetto del sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina non contenga in merito alcun elemento utile e chiarificatore, concorrendo ad alimentare un dibattito generale che non esita a definire surreale e inconcludente. Nel rimarcare come, anche all'interno dell'attuale maggioranza parlamentare, sussistano al riguardo rilevanti diversità di opinioni, chiede pertanto alla sottosegretaria Sartore se e quali iniziative il Governo intenda assumere in proposito, auspicando di poter ricevere nella presente sede qualche indicazione certa. Sulla base di tali premesse, ritira quindi l'emendamento 2.1 a sua prima firma, riservandosi comunque di presentare in Assemblea un ordine del giorno sulla materia contenente stringenti impegni all'indirizzo del Governo, posto che sinora dal competente Ministero sono pervenute solo risposte evasive e insoddisfacenti.

Richiama, infine, l'attenzione sulle modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, dal momento che tramite un emendamento approvato all'articolo 2 durante l'esame presso il Senato è stata disposta la finalizzazione di una quota del predetto Fondo, pari a complessivi 700 milioni di euro per il periodo 2021-2024, che palesemente non rispetta la clausola di riparto delle risorse del Fondo stesso definita dalla legislazione vigente nella misura dell'80 per cento in favore delle regioni meridionali e del 20 per cento per la restante parte del Paese. A tale specifico proposito, nel segnalare al Governo la necessità di assicurare l'osservanza del descritto criterio di ripartizione delle risorse, evidenzia, ad esempio, come una quota dei citati 700 milioni di euro siano destinati, in forza delle modifiche apportate al Senato,

alla costituzione di un polo energetico nel mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, rilevando come il settore del cosiddetto *oil & gas* sia presente naturalmente anche in altre aree del Paese, incluso il canale di Sicilia, e ritenendo pertanto necessario improntare qualsiasi decisione in materia ad un criterio di effettiva perequazione territoriale.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Prestigiaco 2.1, sottolinea che il ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un'opera pubblica di interesse nazionale il cui valore non può essere limitato ad una sola regione, proprio nella stessa misura in cui il sostegno a Roma Capitale è rilevante per l'intero territorio nazionale. Allo stesso modo ricorda che anche le aree interne possono essere definite tali perché sono rimaste al di fuori dei servizi, come la scuola, ed estranee all'esplicitarsi della vita sociale e non sono state poste al centro dei programmi di Governo. Chiede che da parte del Governo siano espresse parole chiare sulle decisioni in merito ai collegamenti e, in particolare, al ponte sullo Stretto. Nell'affermare che il Governo tergiversa sulla questione a causa delle divisioni interne alla maggioranza, invoca un'assunzione di responsabilità.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Prestigiaco 2.1, critica il fatto che la questione del ponte sullo Stretto di Messina sia affrontata soltanto da un punto di vista ideologico e partitico. In particolare, nell'esprimere sconcerto per le posizioni di chi definisce il ponte un'opera titanica che necessiterebbe di venti anni di lavori, evidenzia che, nella maggior parte dei Paesi stranieri, opere di tale portata vengono realizzate senza difficoltà, nel rispetto delle regole più avanzate. Afferma che si tratta di un'opera fondamentale per lo sviluppo del Sud e per il collegamento dei Paesi che si affacciano su quella sponda del Mediterraneo con l'Italia e con l'Europa. Nel sottolineare che la realizzazione

del ponte faciliterebbe lo scambio di merci e il collegamento tra le persone che oggi è molto complicato, invita a trattare la questione nel merito, evitando contrapposizioni ideologiche.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, a dimostrazione che la questione del ponte sullo Stretto è posta all'attenzione del Governo, ricorda che sul sito del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili è stata pubblicata la relazione che contiene le valutazioni riguardanti le diverse modalità di costruzione dello stesso. In risposta all'onorevole Trancassini, ricorda che vi sono state in passato altre maggioranze di Governo nelle quali erano presenti divisioni sull'opportunità di realizzare l'opera analoghe a quelle interne all'attuale maggioranza. Ricorda altresì che il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato di recente rifinanziato anche grazie all'impegno della Ministra per il Sud e la coesione territoriale, nel rispetto della regola 20/80 di ripartizione delle risorse e con la previsione di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nella quale ritiene che potrebbe trovare una giusta collocazione la questione del ponte sullo Stretto. Conclude invitando i presentatori dell'emendamento Prestigiaco 2.1 a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ritira quindi l'emendamento 2.1 a sua prima firma.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel riservarsi di intervenire sull'argomento successivamente in Assemblea, fa presente ironicamente alla sottosegretaria Sartore che il Governo cosiddetto dei migliori non può paragonarsi a quelli che lo hanno preceduto. Quindi, pur concordando con il ritiro dell'emendamento Prestigiaco 2.1, evidenzia in modo critico che nel PNRR presentato dal precedente Presidente del Consiglio era contenuto un passaggio nel quale si affermava espressamente che il ponte sullo Stretto non poteva essere preso in

considerazione, onde prevenire eventuali obiezioni sul fatto che la quantità di risorse da utilizzare con il PNRR avrebbe potuto consentire finalmente di dare avvio all'opera. Invita, infine, il Governo in carica a fare chiarezza sulla sua posizione per restituire credibilità alla politica e al Governo dei migliori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Prestigiacomò 2.1 è stato ritirato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Trancassini 1.18, afferma che esso è volto a modificare il *superbonus* del 110 per cento nel senso richiesto dalle associazioni di categoria che sono state audite durante la fase istruttoria. Nel ribadire quanto le audizioni abbiano perso di importanza benché rappresentino uno strumento utilissimo per focalizzare le criticità dei provvedimenti, ricorda che i rappresentanti di tali associazioni hanno affermato chiaramente che la previsione di termini troppo brevi per l'utilizzo del *superbonus* e del *sisma-bonus* ne pregiudica di fatto l'effettiva fruizione. Ricorda che anche il Governo svolge consultazioni pubbliche e che aveva affermato in precedenti occasioni di aver preso in considerazione il problema ma poi non è giunta alcuna risposta. Allo stesso modo evidenzia che il Governo, pur avendo invocato più volte la semplificazione dei procedimenti burocratici, resa ancor più necessaria dalla fase di emergenza in corso, non solo non è riuscito a conseguirla ma, anzi, ha emanato provvedimenti ancor più complessi e di difficile interpretazione per affrontare la pandemia.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.18.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustra le finalità dell'emendamento Bellucci 1.2, di cui è cofirmataria, evidenziando che esso è volto ad estendere la proroga del *superbonus* agli istituti autonomi case popolari, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di so-

cietà che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* », alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. In proposito, evidenzia che spesso i ritardi nell'effettuazione delle spese relative alle opere per cui è previsto il *superbonus* sono determinati da adempimenti burocratici troppo farraginosi. Segnalando che l'approvazione dell'emendamento Bellucci 1.2 permetterebbe la riqualificazione di edifici spesso fatiscenti, ritiene prioritario non disperdere le risorse stanziare per la misura del *superbonus*.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.2.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Albano 1.31, evidenzia che esso è volto ad estendere la platea dei beneficiari del *superbonus* sopprimendo la previsione per cui per accedere al *superbonus* del 110 per cento alla data del 30 giugno 2022 devono essere stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Ricordando, come già fatto dall'onorevole Lucaselli, che spesso il ritardo nell'effettuazione delle spese relative alle opere per cui è previsto il *superbonus* è determinato da adempimenti burocratici troppo complessi, segnala come il Governo sia rigido quando si tratta di termini che i cittadini devono rispettare, ma molto elastico quando si tratta di scadenze relative alla concessione di contributi che è chiamato a rispettare. Ritiene, pertanto, necessario garantire procedure più semplici e tempi più ampi per accedere alla misura del *superbonus*.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel segnalare che la misura del *superbonus* è utilizzata principalmente per opere complesse, crede sia facile ipotizzare che la realizzazione dei relativi lavori non possa arrivare al 60 per cento entro un anno. Pertanto, reputa necessario prevedere un termine più ampio.



La Commissione respinge l'emendamento Albano 1.31.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.20 a sua prima firma, evidenzia che esso deriva dal confronto con le associazioni ed è volto a prorogare la misura del sisma *bonus* al 31 dicembre 2022. Ricorda che la medesima proposta è stata avanzata anche in audizione dal commissario Legnini, per il quale la messa a sistema del sisma *bonus* può rappresentare la spinta per la ricostruzione post sismica e per mettere in sicurezza gli edifici situati nei territori terremotati. In proposito, a suo avviso, la proroga di tale misura potrebbe garantire a quei territori un volano di ripresa economica, ritenendo che a tali territori debbano arrivare non solo messaggi di assistenza da parte dello Stato, ma anche di crescita e di ripresa economica.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.20.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Ciaburro 1.8, evidenzia che esso è volto ad estendere al 31 dicembre 2021 l'accesso al *superbonus* per i lavori effettuati nei comuni montani. In proposito, ritiene necessario sostenere le piccole amministrazioni locali affinché anche nei comuni montani, che hanno piccole o piccolissime dimensioni, si possa accedere alla misura del *superbonus*.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel denunciare che il tema dei comuni montani non è stato declinato adeguatamente neanche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenzia che tale argomento non può essere affrontato sbrigativamente. In proposito, porta l'esempio del comune di Leonessa, di cui è stato sindaco per numerosi anni e che ha visto diminuire drasticamente la propria popolazione sin dall'inizio del secolo scorso, nonostante permanga in chi ha lasciato quel territorio un forte senso di identità. A suo avviso, per dare risposte adeguate a queste importanti re-

altà locali, sia dal punto di vista economico, sia da quello culturale e sociale, occorre introdurre interventi seri ed efficaci volti all'adeguamento delle infrastrutture e al recupero delle attività lavorative tradizionali.

La Commissione respinge l'emendamento Ciaburro 1.8.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando le finalità dell'emendamento Trancassini 1.21, di cui è cofirmataria, ribadisce la necessità di ampliare l'ambito di applicazione del *superbonus*, estendendolo anche agli esercenti attività di impresa, arti o professioni, all'uopo utilizzando le risorse già stanziata a legislazione vigente e non impegnate, in modo tale da rendere tale misura effettivamente in grado di favorire la ripresa economica in numerosi settori del nostro Paese.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ricordare come l'estensione della platea dei beneficiari del *superbonus* sia stata richiesta a più riprese da pressoché tutte le forze parlamentari e caldeggiata dai diversi soggetti ascoltati nel corso delle numerose audizioni, non comprende per quale ragione ciò non sia ancora avvenuto, evidenziando come sarebbe piuttosto un compito prioritario della politica migliorare quelle norme che non funzionano appieno e prevedere un adeguato utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.21.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando le finalità dell'emendamento Trancassini 1.22, di cui è cofirmataria, che proroga al 2023 il *superbonus* e le correlate misure della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura, rivendica la posizione assunta, in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge in titolo, dal gruppo Fratelli d'Italia, che ha inteso discutere nel merito le poche proposte emendative presentate, focalizzando l'attenzione sulle questioni ritenute di maggiore urgenza ed attualità.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.22 ed associandosi alle considerazioni da ultimo svolte dalla collega Lucaselli, osserva che il gruppo Fratelli d'Italia ha presentato un numero limitato di proposte emendative attentamente selezionate, illustrandole secondo una tempistica congrua ed interpretando il proprio ruolo parlamentare con spirito costruttivo. Ritiene quindi doveroso che analoga disponibilità al confronto e ampiezza nella discussione sia a maggior ragione garantita in occasione dell'imminente esame, presso codesta Commissione, delle proposte emendative riferite al decreto-legge cosiddetto *Sostegni-bis*, rispetto al quale peraltro ancora nulla è dato sapere circa le risorse finanziarie effettivamente utilizzabili per la fase emendativa. Tornando ai contenuti dell'emendamento a sua prima firma 1.22, rileva che la proroga al 2023 della cessione del credito d'imposta appare necessaria tanto più in una situazione in cui l'emergenza sanitaria sembra destinata a protrarsi oltre le previsioni del Governo. In tale contesto, a suo avviso occorre pertanto assicurare alle imprese che le misure di sostegno si sviluppino lungo un orizzonte temporale più ampio di quello attualmente previsto, nonché salvaguardare i livelli occupazionali, in modo da evitare la chiusura di moltissime attività economiche con conseguenti ripercussioni in termini sociali.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.22.

Paolo TRANCASSINI (FDI) preannuncia la designazione dell'onorevole Lucaselli

quale relatrice di minoranza in Assemblea per il gruppo di Fratelli d'Italia.

Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 607 del 16 giugno 2021, a pagina 45, seconda colonna, terza riga, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché l'articolo aggiuntivo Liuni 68.012, in quanto di contenuto sostanzialmente analogo agli articoli aggiuntivi L'Abbate 68.015 e Liuni 68.013, già dichiarati inammissibili per estraneità di materia ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 611 del 23 giugno 2021, a pagina 85, prima colonna, diciassettesima riga, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e che saranno pubblicate in allegato al resoconto sommario della prossima seduta ».

## ALLEGATO

**DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: 1.750 milioni con le seguenti: 5.250 milioni;*

b) *dopo il punto 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Ripresa del settore turistico e sostegno del comparto Horeca: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:*

a) *per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback ». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;*

b) *per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**1.9.** Trancassini, Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera a), punto 3, sostituire le parole: Tecnologie satellitari ed economia spaziale con le seguenti: Tecnologie satellitari, servizi downstream (osservazione della terra, monitoraggio, ecc.) e infrastrutture digitali per l'aerospazio.*

**1.24.** Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) quanto a complessivi 4.000 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, per investimenti e programmi volti a potenziare la rete nazionale degli asili nido ed incrementare i servizi per la prima infanzia ad essa correlati.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:*

a) *per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback ». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;*

b) *per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**1.10.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera c), alinea, sostituire le parole: 9.760 milioni di euro con le seguenti: 13.760 milioni di euro.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il punto 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis. Piano straordinario di potenziamento e ammodernamento del trasporto pendolare: 4 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.*

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback ». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.11.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, lettera c), alinea, sostituire le parole: 9.760 milioni di euro con le seguenti: 13.760 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il punto 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Nuovo « Piano carceri ». Costruzione di nuove carceri per evitare il sovrappollamento: 4 miliardi di euro per investimenti per gli anni dal 2021 al 2026.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback ». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.12.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, lettera c), punto 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 40 per cento dei fondi è destinato alle imprese operanti nel settore del cabotaggio marittimo, affidatarie in convenzione, incluse ditte subappaltatrici, del servizio pubblico

di trasporto passeggeri per le tratte di collegamento con le isole minori;

**1.1.** Trano.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera c), sostituire il punto 13 con il seguente:

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire un ristoro alle imprese del settore edile per le maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti nell'anno 2021 a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto degli stanziamenti alle stazioni appaltanti al fine di compensare le aziende delle maggiori spese sostenute per l'acquisizione delle materie prime.

**1.14.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera c), sostituire il punto 13 con il seguente:

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; ».

*Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole:* 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031 *con le seguenti:* 550 milioni di euro per l'anno 2022, 700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.550 milioni di euro per l'anno 2025, 3.300 milioni di euro per l'anno 2026, 2.000 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 300 milioni di euro per l'anno 2029, 200 milioni di euro per l'anno 2030 e 170 milioni di euro per l'anno 2031.

**1.13.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera c), dopo il punto 13, inserire il seguente:*

*13-bis.* Investimenti in progetti di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a vocazione turistica. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del turismo adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un decreto che individua i comuni a vocazione turistica e le misure applicative del presente punto.

**1.34.** Lapia.

*Al comma 2, lettera d), apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* al seguente programma sono sostituite dalle seguenti: ai seguenti programmi e interventi;

b) *dopo il punto 1), inserire il seguente:*

*1-bis.* Attrattività dei borghi nei piccoli comuni italiani: 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;.

*Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il punto 1 è sostituito dal seguente:*

1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;.

**1.7.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera f), punto 2, sostituire le parole:* Transizione 4.0 *con le seguenti:* Piattaforme per innovazioni ispirate a tecnologie per l'impresa 4.0.

**1.25.** Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Istituzione zone franche montane nei territori di pertinenza dei Comuni classificati come montani, soggetti a fenomeni di spopolamento e con condizioni economiche svantaggiate: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;.

*Conseguentemente al comma 2:*

*alla lettera f), alinea, sostituire le parole:* 6.880 milioni *con le seguenti:* 7.630 milioni;

*alla lettera a), alinea, sostituire le parole:* 1.750 milioni *con le seguenti:* 1.000 milioni;

*alla lettera a), il punto 4 è soppresso.*

**1.6.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Finanziamento di *start-up* o PMI innovative, con sede legale e fiscale in Italia, nel settore *agritech*: 25 milioni di euro

per l'anno 2021, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

*Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3, con il seguente:*

3. Accordi per l'Innovazione: 75 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

**1.5.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:*

3-bis. Finanziamento di *voucher* per l'acquisto di servizi innovativi per l'agricoltura: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

*Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3 con il seguente:*

3. Accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

**1.26.** Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:*

3-bis. Finanziamento della digitalizzazione della cultura: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

*Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il punto 3 è sostituito dal seguente:*

3. Accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

**1.30.** Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera f), dopo il punto 3, inserire il seguente:*

3-bis. Finanziamento della digitalizzazione dell'editoria: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

*Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3 con il seguente:*

3. Accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

**1.27.** Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, alla lettera f), dopo il punto 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Creazione di un polo tecnologico innovativo, con coinvolgimento del settore privato, nel contesto della sicurezza cibernetica: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

*Conseguentemente al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3 con il seguente:*

3. Accordi per l'Innovazione: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

**1.28.** Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, alla lettera f), dopo il punto 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Creazione di un sistema informatico museale: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

*Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sostituire il punto 3, con il seguente:*

3. Accordi per l'Innovazione: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro

per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

**1.29.** Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole:* Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori *con le seguenti:* Costruzione di nuove strutture penitenziarie e Istituti a custodia attenuata per madri (ICAM) e ammodernamento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti.

**1.32.** Varchi, Maschio, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Quota parte delle risorse, pari ad euro 10 mila annui, è destinata alla schermatura elettronica delle strutture penitenziarie.

**1.23.** Ferro, Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Quota parte delle risorse, non inferiore ad euro 1 milione annuo, è destinata al recupero e valorizzazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case-famiglia protette di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, per l'esecuzione della pena di donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

**1.3.** Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Messa in sicurezza e ammodernamento dei Palazzi di Giustizia: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per

l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;

*Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole:* 132,9 milioni di euro *con le seguenti:* 265,8 milioni di euro.

**1.33.** Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole:* 1.203,3 milioni di euro *con le seguenti:* 4.203,3 milioni di euro.

*Conseguentemente:*

*alla medesima lettera h), dopo il punto 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Iniziative utili a contrastare l'ipotesi di adozione del « Nutri-score » o del sistema a « semaforo », quali sistema di etichettatura uniforme suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale: 3 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

*ai relativi oneri si provvede:*

*a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback ». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;*

*b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**1.15.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera h), dopo il punto 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la tutela e la manutenzione delle aree boschive, di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, nonché interventi di sostegno alla creazione di distretti industriali lignicoli nelle aree in-

terne, montane e rurali: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**1.4.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 2, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* 210 milioni con *le seguenti:* 3.710 milioni;

b) *dopo il punto 1, inserire il seguente:*

1-bis. Risorse per il miglior assetto delle funzioni amministrative di Roma Capitale: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024;

*Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede:*

a) *per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback ». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;*

b) *per gli anni dal 2023 al 2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**1.16.** Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 »;

b) al comma 3-bis, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 4-ter, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

d) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

e) il comma 8-bis è abrogato;

3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

**1.19.** Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre



2023. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera *a*), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *e*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ».

*3-bis.* All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma *7-bis*, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle parole: « negli anni 2022 e 2023 ».

*3-ter.* Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e *3-bis* si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback ». Di conseguenza, i commi 288, 289, *289-bis*, *289-ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione *con le seguenti:* all'estensione della citata agevolazione agli interventi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da quelli operanti in comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero e delle scuole paritarie.

#### **1.17.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma *3-bis*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

*b)* il comma *8-bis* è sostituito dal seguente:

« *8-bis.* Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ».

*3-bis.* All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma *7-bis*, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle parole: « negli anni 2022 e 2023 ».

*3-ter.* Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e *3-bis* si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback ». Di conseguenza, i commi 288, 289, *289-bis*, *289-ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **1.18.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis.* Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere *c*), *d*) e *d-bis*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e

rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. »;

*alla lettera b), capoverso 8-bis, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere c), d) e d-bis).;*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli articoli 119, commi da 1 a 8, e 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

**1.2.** Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.*

**1.31.** Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: entro il 31 dicembre 2023. aggiungere il seguente periodo: Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c), dopo le parole: quanto a ag-*

*giungere le seguenti: 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.*

**1.20.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per i lavori nei comuni classificati da legge come montani, l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è esteso fino al 31 dicembre 2021.

*3-ter.* All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma *7-bis*, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: è rideterminata in fino alla fine del periodo, con le seguenti: è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026;.*

**1.8.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettere *a)* e *c)*, le parole: « al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione » sono soppresse.

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis* si fa fronte con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « *cash-back* ». Di conseguenza, i commi 288, 289, *289-bis*, *289-ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

**1.21.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma *7-bis* dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

**1.22.** Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2.

*Dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:*

*1-quinquies.* A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pe-

riodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra il continente e la Sicilia, e delle necessarie opere connesse.

**2.1.** Prestigiacomo, Siracusano, Bartolozzi, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	44
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	46

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il testo risultante dagli emendamenti approvati ieri è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Le Commissioni giustizia, ambiente e lavoro e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimeranno il proprio parere. La Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Le Commissioni finanze e attività produttive hanno espresso il parere sulla versione iniziale del testo base, e non quindi sul testo risultante dagli emendamenti approvati ieri. I loro pareri sono favorevoli.

Le Commissioni affari costituzionali, trasporti, affari sociali, agricoltura e politiche dell'Unione europea hanno espresso il proprio parere sul testo base come risultante dagli emendamenti approvati. In particolare, il parere della Commissione affari costituzionali è favorevole con un'osservazione, mentre i pareri delle altre Commissioni sono favorevoli.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, premesso di condividere il parere della I Commissione, sia con riferimento alle premesse – soprattutto dove si rileva l'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti previsti dal provvedimento – sia con riferimento all'osservazione, presenta l'emendamento 3.200 (*vedi allegato*), che, recependo la giusta osservazione contenuta nel parere della I Commissione, corregge quella che era una vera e propria svista nella formulazione del testo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene che il testo presenti ancora alcuni aspetti

non ben definiti – per esempio in relazione ai raccordi tra ITS Academy e istituzioni universitarie – raccomanda a tutta la Commissione di tenerli presenti, nel prosieguo dell'*iter*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.200 del relatore; quindi delibera di conferire al relatore, deputato Toccafondi, il mandato a

riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.40.**

ALLEGATO

**Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza delle regioni con le seguenti: sentita la Conferenza unificata.*

**3.200.** Il Relatore.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna 47

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana Spa (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 47

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 24 giugno 2021.*

**Audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

#### AUDIZIONI

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana Spa.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Davide GARIGLIO (PD), Paolo FICARA (M5S), Edoardo RIXI (LEGA) da remoto, e Raffaella PAITA, *presidente*.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	57

##### SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Nuovo testo unificato C. 544 Gelmini e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di Andrea Marzetti, direttore USC Otorinolaringoiatria presso l'Ospedale Spaziani di Frosinone, e di Francesco Pavani, professore ordinario di psicologia generale presso l'Università di Trento .....	53
--	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06309 Bologna: Iniziative per definire le linee guida nazionali per i pazienti <i>long-Covid</i> ..	54
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	59
5-06308 Versace: Adozione del decreto attuativo del DL n. 34 del 2020, sull'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità .....	54
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-06310 Lapia: Utilizzo degli anticorpi monoclonali nelle strutture sanitarie pubbliche .....	54
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62
5-06311 Bellucci: Iniziative per garantire la rimborsabilità del farmaco Kaftrio da parte del Servizio sanitario nazionale .....	54
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-06312 Carnevali: Possibilità di disporre di un unico vaccino per l'influenza e per il Covid .	55
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	65
5-06313 Nappi: Definizione delle linee strategiche di utilizzo delle risorse indicate dal PNRR per il Servizio sanitario nazionale .....	55
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67
5-06314 Noja: Iniziative per chiarire la modalità di vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid	55
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	68
ERRATA CORRIGE .....	56

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**C. 2561 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 22 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Pezzopane 1.17 e 4.12. Ricorda che nella seduta di martedì 22 giugno il relatore, deputato De Filippo, e la ministra Bonetti hanno espresso i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3 ed è stato votato, da ultimo, l'emendamento Meloni 3.64.

Ricorda altresì che risultano accantonati gli emendamenti Foscolo 1.51 e Palmieri 3.7, che saranno valutati nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8, l'emendamento Barzotti 3.12, che sarà valutato nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, nonché gli emendamenti Carnevali 1.31, Viscomi 3.38 e, da ultimo, le proposte emendative riferite alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, chiede di mantenere l'accantonamento, oltre che degli emendamenti Foscolo 1.51, Barzotti 3.12 e Palmieri 3.7, anche degli emendamenti Carnevali 1.31 e Viscomi 3.38.

Comunica, quindi, di avere predisposto una nuova proposta di riformulazione degli emendamenti Carnevali 3.26 e 3.27, Panizzut 3.61, Ianaro 3.16, Stumpo 3.45 e Tiramani 3.62, che tiene conto di quanto emerso

dal dibattito svoltosi nella seduta precedente (*vedi allegato 1*).

Avverte di aver predisposto, altresì, una nuova proposta di riformulazione per quanto concerne gli emendamenti Stumpo 3.48, Carnevali 3.32, Gemmato 3.58, Noja 3.41, Cancelleri 3.9 e Versace 3.5 (*vedi allegato 1*). Conferma, quindi, gli altri pareri espressi nella seduta precedente sulle proposte emendative riferite all'articolo 3 ad eccezione di quello relativo all'emendamento Piccoli Nardelli 3.35, sul quale esprime parere favorevole, mentre in precedenza aveva avanzato una proposta una riformulazione.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento formulata dal relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che è stata accettata dai rispettivi presentatori l'identica nuova proposta di riformulazione degli emendamenti Carnevali 3.26 e 3.27, Panizzut 3.61, Ianaro 3.16, Stumpo 3.45 e Tiramani 3.62. Al riguardo precisa che, nel caso di identici primi firmatari di più emendamenti dei quali è stata proposta la riformulazione nel senso indicato, si intende approvato solo il primo di essi, mentre quelli successivi risulterebbero assorbiti.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottoscrive, a nome di tutti i deputati del suo gruppo facenti parte della XII Commissione, l'emendamento Ianaro 3.16, come riformulato dalla proponente.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 3.26 (*Ulteriore nuova formulazione*), Panizzut 3.61 (*Ulteriore nuova formulazione*), Ianaro 3.16 (*Ulteriore nuova formulazione*), Stumpo 3.45 (*Ulteriore nuova formulazione*) e Tiramani 3.62 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, in base a quanto precisato in

precedenza, risulta assorbito l'emendamento Carnevali 3.27.

La Commissione approva l'emendamento Pini 3.29 (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che è stata accettata dai presentatori la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Rizzo Nervo 3.28 e Stumpo 3.46, sottoscritto dalla deputata D'Arrando.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rizzo Nervo 3.28 (*Nuova formulazione*) e Stumpo 3.46 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Siani 3.30 e che sono state accettate dai rispettivi presentatori le riformulazioni degli emendamenti Lepri 3.21 e Toccafondi 3.43.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lepri 3.21 (*Nuova formulazione*) e Toccafondi 3.43 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che è stata accettata dai rispettivi presentatori l'identica nuova proposta di riformulazione degli emendamenti Stumpo 3.48, Carnevali 3.32, Gemmato 3.58, Noja 3.41, Cancelleri 3.9 e Versace 3.5.

Celeste D'ARRANDO (M5S), a nome dei deputati del suo gruppo appartenenti alla XII Commissione, sottoscrive l'emendamento Cancelleri 3.9.

La Commissione approva gli identici emendamenti Stumpo 3.48 (*Ulteriore nuova formulazione*), Carnevali 3.32 (*Ulteriore nuova formulazione*), Gemmato 3.58 (*Ulteriore nuova formulazione*), Noja 3.41 (*Ulteriore nuova formulazione*), Cancelleri 3.9 (*Ulteriore nuova formulazione*) e Versace 3.5 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione appena avvenuta, risultano preclusi gli emendamenti Stumpo 3.47, Lazzarini 3.63 e Versace 3.3 e 3.4, che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Rizzo Nervo 3.33 (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte, che la presentatrice ha ritirato l'emendamento Ianaro 3.17.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Stumpo 3.49: s'intende che vi che vi abbia rinunciato.

Luigi GALLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Piccoli Nardelli 3.35, ponendo in risalto l'obiettivo di allargamento del campo di utilizzo della Carta della cultura, alla base di tale proposta emendativa.

Virginia VILLANI (M5S), a nome dei deputati del suo gruppo facenti parte della XII Commissione, sottoscrive l'emendamento Piccoli Nardelli 3.35.

La Commissione approva l'emendamento Piccoli Nardelli 3.35 (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la presentatrice ha ritirato l'emendamento Ianaro 3.18.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Stumpo 3.51 e Scagliusi 3.8: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Luigi GALLO (M5S) ritira il proprio emendamento 3.67. Rileva altresì, in relazione al contenuto complessivo dell'articolo 3 del provvedimento e agli emendamenti ad esso riferiti, dei quali è in corso l'esame, che, stanti le importanti misure di sostegno che s'intende introdurre, risulterà fondamentale agevolare la fruizione delle stesse. Invita, quindi, ad individuare un'interfaccia unica semplificata, in grado di assicurare un accesso omogeneo ai servizi su tutto il territorio nazionale.

La Commissione approva l'emendamento Piccoli Nardelli 3.37 (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.37, risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti Stumpo 3.54 e 3.55 e Bellucci 3.66, che pertanto non saranno posti in votazione.

Constata, poi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Angiola 3.20: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che l'emendamento Palmieri 3.6 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 3.65.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, ad eccezione di quelle delle quali è stato disposto l'accantonamento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).**

**Nuovo testo unificato C. 544 Gelmini e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 544 Gelmini e abbinate, recante

« Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) », ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura).

Essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 28 giugno 2021, il parere della Commissione va espresso nella giornata odierna, in quanto la VII Commissione conferirà il mandato al relatore nella medesima giornata.

Procede, quindi, all'illustrazione della relazione, segnalando che la proposta di legge in esame riorganizza il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS), ora ridenominati I.T.S. *Academy*, al fine di raccordarne meglio i percorsi con il mondo produttivo e potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori tecnologici innovativi. Si tratta di un testo complesso, composto da 16 articoli, rispetto al quale le competenze della XII Commissione appaiono tuttavia assai limitate. Precisa, dunque, che si soffermerà sul contenuto di queste ultime. L'articolo 2 definisce la missione degli ITS, precisando la priorità strategica e la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal P.N.R.R., con particolare riferimento alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia; all'innovazione, alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e transizione ecologica; alle infrastrutture per una mobilità sostenibile.

L'articolo 7 reca le disposizioni relative all'accreditamento. A tali fini il comma 4 indica gli standard e i requisiti minimi tra i quali rientrano: la disponibilità delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, e tecnologiche, con particolare riferimento ai laboratori, necessarie e idonee allo svolgimento delle attività indicate rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza (lettera b)); l'accessibilità per gli studenti con

disabilità o con altri bisogni educativi speciali e il sostegno per la loro proficua frequenza dei percorsi (lettera *d*)).

L'articolo 11 istituisce un coordinamento nazionale composto, tra l'altro da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale. Tra i compiti affidati a tale coordinamento, ai sensi del comma 4 di tale articolo, vi è quello del raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale.

L'articolo 12 disciplina il sistema di finanziamento, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore. Tale fondo è destinato tra l'altro a misure per il riequilibrio territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, dell'offerta formativa degli I.T.S. *Academy*, soprattutto attraverso la costituzione dei campus multiregionali e multisettoriali, anche residenziali, e la previsione di borse di studio, quale prestazione sociale agevolata, per i giovani capaci e meritevoli.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, formula una proposta di parere favorevole.

Elena CARNEVALI (PD), riconoscendo che apparentemente le competenze della Commissione sul provvedimento in esame sono limitate, come segnalato dalla presidente Loreface, rileva, tuttavia, come percorsi formativi adeguati rappresentino un elemento importante per assicurare ai giovani una condizione di benessere. Sottolinea, in particolare, che il riordino del sistema degli istituti tecnici superiori consentirà di ridurre il *gap* tra offerte e domanda di lavoro qualificato attraverso l'adozione di modelli formativi innovativi. Dichiarata pertanto il voto convintamente

favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) evidenzia che il sistema di formazione rappresenta un elemento fondamentale per promuovere, con riferimento alle nuove generazioni, una condizione di salute intesa non solo come assenza della malattia quanto piuttosto come effettiva integrazione lavorativa e sociale. Manifestando apprezzamento per il risultato conseguito nell'ambito dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 24 giugno 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di Andrea Marzetti, direttore USC Otorinolaringoiatria presso l'Ospedale Spaziani di Frosinone, e di Francesco Pavani, professore ordinario di psicologia generale presso l'Università di Trento.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 13.**

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e il canale satellitare della Camera dei deputati.

**5-06309 Bologna: Iniziative per definire le linee guida nazionali per i pazienti *long-Covid*.**

Fabiola BOLOGNA (CI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, evidenzia l'importanza di una presa in carico dei pazienti cosiddetti *long-Covid*, garantendo la presenza di *équipe* multidisciplinari e applicando i principi della medicina di genere, posto che tale problematica interessa in particolar modo la popolazione di sesso femminile. Segnala, inoltre, che per talune situazioni occorre valutare il riconoscimento dell'invalidità. Sottolinea, altresì, che è necessario colmare le attuali lacune in termini di personale, anche rivedendo la rete territoriale.

Ricorda come nel parere espresso dalla XII Commissione, in sede consultiva, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 è stato inserito un rilievo avente la finalità di sollecitare le regioni ad adottare specifici Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per questa tipologia di pazienti, utilizzando anche la telemedicina. In conclusione, coglie l'occasione per ribadire che una vaccinazione capillare rappresenta lo strumento più efficace per la prevenzione del contagio e per ridurre gli esiti più gravi del Covid-19.

**5-06308 Versace: Adozione del decreto attuativo del DL n. 34 del 2020, sull'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità.**

Roberto BAGNASCO (FI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, si augura che in tempi rapidi possa essere concretizzata l'attuazione di quanto previsto con il decreto-legge n. 34 del 2020, evidenziando che le protesi per l'attività sportiva rappresentano un tema delicato in ragione del loro costo elevato, che le rende difficilmente acquistabili da coloro che praticano sport a livello amatoriale.

Nel rilevare che la lentezza nell'emanazione dei provvedimenti attuativi della normativa approvata dal Parlamento rappresenta un problema endemico per l'Italia, ribadisce l'auspicio che vi sia una sollecita soluzione per il tema oggetto dell'interrogazione.

**5-06310 Lapia: Utilizzo degli anticorpi monoclonali nelle strutture sanitarie pubbliche.**

Emanuela CORDA (MISTO-L'A.C'È), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuela CORDA (MISTO-L'A.C'È), replicando, nel dichiararsi consapevole che la valutazione in merito all'utilizzo degli anticorpi monoclonali debba essere effettuata attraverso una comparazione tra costi e benefici, esprime l'auspicio che sia portata avanti l'attività di ricerca.

Invita, inoltre, a tenere nella dovuta considerazione le situazioni specifiche in cui l'utilizzo di tali terapie consente il raggiungimento di risultati importanti.

**5-06311 Bellucci: Iniziative per garantire la rimborsabilità del farmaco Kaftrio da parte del Servizio sanitario nazionale.**

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, si dichiara estremamente lieta rispetto alla notizia per cui nella giornata odierna l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si accinge con ogni probabilità ad autorizzare la rimborsabilità del farmaco Kaftrio da parte del Servizio sanitario nazionale, ciò che costituirebbe una valida risposta alle esigenze dei pazienti che soffrono di una patologia decisamente invalidante e delle loro famiglie. Nel ricordare che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha autorizzato l'utilizzo di tale medicinale sin dal mese di agosto del 2020, segnala che l'attesa per la decisione che dovrebbe essere assunta nella giornata odierna è stata resa ancor più problematica dall'emergenza sanitaria in atto.

**5-06312 Carnevali: Possibilità di disporre di un unico vaccino per l'influenza e per il Covid.**

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per avere illustrato i contenuti delle raccomandazioni adottate dal Ministero della salute sulla prossima campagna vaccinale antinfluenzale al fine di evitare gli errori commessi in quella relativa al 2020. Lo ringrazia anche per ricordato quanto sono importanti le vaccinazioni in presenza di un quadro epidemiologico ancora incerto per quanto concerne il Covid-19.

Si dichiara, tuttavia, parzialmente soddisfatta della risposta in quanto essa non fornisce elementi circa un ruolo più pregnante del Ministero per agevolare le regioni nel difficile compito di approvvigionamento delle dosi necessarie, nonostante le richieste avanzate in tal senso da alcune regioni. Nell'osservare che occorrerà valu-

tare la possibilità di utilizzare un unico vaccino sia per l'influenza sia per il Covid-19, chiede al rappresentante del Governo di mettere a disposizione del Parlamento un quadro riassuntivo degli acquisti di vaccini finora effettuati da ogni singola regione, al fine di potere valutare la situazione attuale sulla base di dati aggiornati.

**5-06313 Nappi: Definizione delle linee strategiche di utilizzo delle risorse indicate dal PNRR per il Servizio sanitario nazionale.**

Silvana NAPPI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Silvana NAPPI (M5S), replicando, evidenzia che la sanità del futuro deve essere costruita avendo presenti gli errori commessi nel passato, richiamando in proposito la chiusura di numerose strutture e i cospicui tagli del personale. Nel rilevare che per quanto riguarda il ruolo dei medici di medicina generale sono stati proposti pochi cambiamenti significativi dalla nascita del Servizio sanitario nazionale ad oggi, segnala la necessità di una responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti, potenziando la sanità territoriale e attribuendo ai medici di medicina generale un ruolo di coordinamento per individuare la necessità dei singoli pazienti. Osserva che solo in tal modo sarà possibile realizzare una presa in carico globale in grado di soddisfare i bisogni cittadini, riconoscendo e valorizzando al tempo stesso il ruolo degli operatori sanitari.

**5-06314 Noja: Iniziative per chiarire la modalità di vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid.**

Mauro DEL BARBA (IV), in qualità di cofirmatario, intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Mauro DEL BARBA (IV), replicando, rileva che la risposta conferma la situazione di incertezza dovuta alla scarsità dei dati a disposizione. Ritiene, in ogni caso, doveroso un approfondimento volto ad evitare che la somministrazione della seconda dose di vaccino per le persone che hanno già contratto il Covid-19 determini un eccessivo affaticamento del sistema immunitario.

Rilevando come la risposta fornita dal rappresentante del Governo segnali le difficoltà connesse all'utilizzo di test sierologici al fine di valutare se somministrare la seconda dose di vaccino ai soggetti guariti dal Covid, s'interroga su quali siano i dati alla base delle decisioni assunte dalle au-

torità sanitarie. In conclusione, ribadisce che occorre approfondire ulteriormente il tema oggetto dell'interrogazione in titolo, tenendo nella dovuta considerazione le dichiarazioni effettuate al riguardo dal direttore dell'Aifa.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 610 del 22 giugno 2021, a pagina 144, seconda colonna, nona riga, dopo la parola « infanzia », aggiungere le seguenti « , del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado ».



## ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.  
C. 2561 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: il sostegno aggiungere le seguenti: e il rafforzamento e dopo le parole: dei servizi socio-educativi per l'infanzia aggiungere le seguenti: e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali gli asili familiari o servizi analoghi.*

- \* **3.26.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Pezzopane.
- \* **3.61.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
- \* **3.16.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Iannaro, Cancelleri, D'Arrando, Federico, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani
- \* **3.45.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Stumpo.
- \* **3.62.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Tiramani, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e delle scuole dell'infanzia aggiungere le seguenti: secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente.*

- 3.29.** Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: servizi di supporto aggiungere le seguenti: anche individuale.*

- \* **3.28.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Pezzopane.
- \* **3.46.** *(Nuova formulazione)* Stumpo, D'Arrando.

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) prevedere che i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di considerare le varie esigenze dei genitori, ottimizzare i costi e coinvolgere attivamente i fruitori e la comunità locale.*

- 3.21.** *(Nuova formulazione)* Lepri, Delrio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Siani, Viscomi.

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) prevedere benefici fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.*

- 3.43.** *(Nuova formulazione)* Toccafondi, Noja.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità,*

con patologie fisiche e psichiche invalidanti inclusi i disturbi del comportamento alimentare ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

- \* **3.48.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Stumpo.
- \* **3.32.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.
- \* **3.58.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gemmato, Bellucci.
- \* **3.41.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Noja.
- \* **3.9.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Cancelleri, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.
- \* **3.5.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: di arte aggiungere le seguenti: , di teatro.*

- 3.33.** Rizzo Nervo, Pini, Carnevali, Siani, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) razionalizzare misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure*

di sostegno alla diffusione della cultura già adottate, quali la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

- 3.35.** Piccoli Nardelli, Gallo, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

*Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:*

*g) nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico universale, di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;*

*g-bis) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico.*

- 3.37.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

## ALLEGATO 2

**5-06309 Bologna: Iniziative per definire le linee guida nazionali per i pazienti *long-Covid*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le recenti evidenze scientifiche hanno consentito di dimostrare che la persistenza delle manifestazioni cliniche dell'infezione da COVID-19 oltre la fase acuta sintomatica, costituisce, in considerazione del significativo numero dei casi riscontrati, una specifica entità clinica, denominata *Long-Covid*.

Pertanto, nell'ambito del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata indicata l'esigenza di predisporre lo *screening* con il *follow-up* per i pazienti colpiti da COVID-19, anche al fine di poter prevenire, tramite la diagnosi precoce, il possibile protrarsi delle complicanze indesiderate di tale patologia.

Nel merito, l'articolo 27 ha introdotto per tutti gli assistiti con un quadro clinico COVID-19 correlato, che siano stati dimessi in esito al ricovero ospedaliero, un programma di monitoraggio, con l'esecuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contenute nei Livelli Essenziali di Assistenza, in grado di assicurare una attività clinico-diagnostica assistenziale, dedicata e modulata in base alla severità della sintomatologia presentata dai soggetti.

La norma ha la finalità di realizzare un protocollo sperimentale nazionale che, attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi precoce, garantisca una sorveglianza in forma di continuità assistenziale dei pazienti che, essendo stati affetti in forma severa dal COVID-19, sono potenzialmente più esposti al rischio di evidenziare, nel tempo, effetti cronici della malattia stessa.

In base al comma 4 del medesimo articolo 27, i dati ricavati in esito al programma di monitoraggio saranno oggetto di mirati studi a cura del Ministero della

salute, concernenti l'analisi e l'approfondimento degli effetti determinati dal COVID-19, anche nell'ottica della necessità della predisposizione e del coordinamento di adeguate misure di risposta negli ambiti del Sistema sanitario nazionale.

Allo scopo di scongiurare la sussistenza di condizioni di disomogeneità nel territorio nazionale riferite alla presa in carico dei pazienti in situazioni «*post COVID-19*», la norma ha previsto che tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, necessarie ad effettuare il monitoraggio, vengano erogate dal SSSN in regime di esenzione dalla compartecipazione della spesa a carico dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021.

Le prestazioni erogabili in regime di esenzione sono specificate nell'Allegato A del decreto-legge n. 73 del 2021: per ciascuna prestazione sanitaria viene dettata la frequenza massima di esecuzione durante il *follow-up*, la quale può variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificano durante il monitoraggio.

Il « pacchetto » di prestazioni consente il controllo, durante il periodo di osservazione del paziente, delle principali funzioni interessate dalla patologia *post COVID-19*.

Una particolare attenzione viene dedicata ai pazienti più anziani, per i quali è prevista la valutazione multidisciplinare, in considerazione delle loro condizioni di fragilità.

Inoltre, per i pazienti sottoposti a terapie intensive/sub-intensive, è stato previsto il colloquio psicologico.

Per completezza, segnalo che, tramite la Circolare del Ministero della salute n. 11534 del 4 giugno 2021, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle disposizioni normative ora richiamate, nonché di garantire l'utilizzo della ricetta elettronica, è stato individuato il « codice esenzione provvisorio » CV2123, da apporre alla prescrizione e valido in tutto il territorio nazionale per la durata di 2 anni.

## ALLEGATO 3

**5-06308 Versace: Adozione del decreto attuativo del DL n. 34 del 2020, sull'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato la tematica in esame che mi consente di fornire un quadro aggiornato sulle misure adottate dal Ministero della salute per garantire piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento delle attività sportive amatoriali.

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 140, è stato inserito un nuovo comma 3-*bis* che ha introdotto misure dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali.

A tal fine, il Sistema sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati con persone a disabilità fisica.

La norma dispone, altresì, che con decreto del Ministro della salute, sono definiti

i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione dell'assistenza protesica e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

Si segnala che, per l'avvio della sperimentazione in parola, il Ministero della salute ha predisposto uno schema di decreto attuativo, con cui è stata individuata la platea dei possibili beneficiari ed un elenco dei dispositivi da fornire per lo svolgimento delle diverse tipologie di attività sportive ed amatoriali.

Lo schema di decreto è in fase di perfezionamento – poiché è già alle valutazioni dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro ai fini dell'adozione finale.

Ai fini di un uso razionale efficace ed efficiente delle risorse disponibili, lo schema di decreto seleziona, altresì, le tipologie di disabilità fisica e le attività sportive amatoriali che danno diritto all'erogazione dei componenti protesici.

## ALLEGATO 4

**5-06310 Lapia: Utilizzo degli anticorpi monoclonali nelle strutture sanitarie pubbliche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA, in merito all'utilizzo del brentuximab vedotin post-trapianto di cellule staminali autologhe (Asct), ha comunicato quanto segue. L'anticorpo monoclonale coniugato anti-CD30 brentuximab vedotin (BV, Adcetris) è attualmente indicato e viene rimborsato in Italia:

per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o refrattario.

L'utilizzo del brentuximab è indicato, ma non attualmente rimborsato in Italia (Determina n. 1792/2017 – *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017) per il trattamento preventivo di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin ad aumentato rischio di recidiva o progressione in seguito a trapianto di cellule staminali autologhe.

La Commissione Tecnico Scientifica dell'Aifa, nelle sedute di maggio e settembre 2017, ha infatti valutato lo studio registrativo presentato a supporto di quest'ultima indicazione, ed ha rilevato che il farmaco ha sì determinato un vantaggio statisticamente significativo in termini di sopravvivenza libera da progressione (Pfs), ma anche che era associato ad un tasso di interruzione per tossicità del 33 per cento e non si evidenziava nessun beneficio in termini di qualità della vita o di sopravvivenza globale. L'assenza di un vantaggio in termini di sopravvivenza globale dei pazienti sembrerebbe dovuta alla possibilità di poter comunque ricevere brentuximab in caso di recidiva *post-trapianto* (ovvero nell'indicazione già autorizzata e rimborsata).

A differenza dell'utilizzo preventivo previsto dall'estensione di indicazione non attualmente rimborsata, l'utilizzo del brentuximab

unicamente nei pazienti in recidiva *post-trapianto* limiterebbe il rischio di esporre anche quei pazienti trapiantati che non andrebbero comunque incontro a recidiva alla possibile tossicità del farmaco (per esempio neurotossicità).

La Cts si è resa comunque disponibile a valutare ogni successiva evidenza che dovesse dimostrare un vantaggio in termini di sopravvivenza globale dell'utilizzo « preventivo ».

Attualmente, risultano altre due indicazioni onco-ematologiche autorizzate (come indicato nel relativo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), ma non ancora rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, le quali tuttavia sono state oggetto di accesso « precoce su base individuale », a carico del Fondo del cosiddetto 5 per cento, istituito presso l'Aifa, a seguito della valutazione delle singole relazioni cliniche inviate dai Centri clinici competenti.

L'eventuale utilizzo per indicazioni diverse da quelle allo stato consentite, come noto, deve costituire oggetto di protocolli sperimentali, soggetti a richiesta di autorizzazione da parte dell'Aifa e del Comitato Etico competente.

**Utilizzo di brentuximab vedotin post-trapianto di organi solidi.**

Una rara e grave complicanza delle procedure di trapianto di organi solidi è l'insorgenza di un disordine linfoproliferativo *post-trapianto* (PTLD – *Post-Transplant Lymphoproliferative Disorder*).

In assenza di una terapia di riconosciuta efficacia per il trattamento di questa rara condizione e in considerazione della sua natura in parte simile ad un linfoma, la prima linea di terapia spesso consiste nell'utilizzo di protocolli chemioterapici che

hanno dimostrato un'efficacia nel trattamento delle malattie linfoproliferative.

Si può pertanto riconoscere un bisogno clinico non soddisfatto, in particolare in termini di alternative terapeutiche più efficaci e meno tossiche.

L'utilizzo di brentuximab in questa condizione è attualmente in corso di sperimen-

tazione e alcuni risultati preliminari sono incoraggianti, ma il profilo beneficio/rischio è ancora da definire. Ulteriori studi sono quindi necessari per definire il corretto posizionamento di brentuximab nella terapia di questa rara e grave condizione clinica.

## ALLEGATO 5

**5-06311 Bellucci: Iniziative per garantire la rimborsabilità del farmaco Kafrio da parte del Servizio sanitario nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA ha comunicato quanto segue.

Nel mese di agosto 2020, il medicinale Kafrio è stato autorizzato come farmaco orfano con procedura centralizzata da parte dell'*European Medicines Agency-EMA*.

L'iter della negoziazione ai fini della rimborsabilità del medicinale in questione, è stato oggetto di discussione all'interno del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) dell'AIFA nella seduta dello stesso CPR del 30 marzo-1° aprile 2021.

A seguito dell'esame della pratica e dell'audizione dell'azienda farmaceutica titolare dell'Autorizzazione all'immissione in Commercio-AIC del medicinale, il CPR ha deciso di procedere ad un approfondimento della questione, dando mandato agli Uffici dell'AIFA di chiedere all'azienda titolare di AIC alcuni chiarimenti essenziali ai fini di una corretta valutazione della rimborsabilità.

A seguito delle verifiche suddette, attualmente, l'iter negoziale del farmaco Kafrio è in fase di finalizzazione.

In particolare, l'istanza di autorizzazione del farmaco è stata valutata positivamente dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'Agenzia, si è già svolta la contrattazione del prezzo con l'Azienda in sede di CPR, ed è inserita nell'odg del Consiglio di Amministrazione di AIFA, previsto per oggi, 24 giugno 2021.

A seguito dell'eventuale parere positivo del CdA dell'AIFA, verrà effettuata la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della determinazione direttoriale, che permetterà l'utilizzo del farmaco a carico del Servizio Sanitario Nazionale per tutti i pazienti rientranti nell'indicazione approvata.

Di tale circostanza sono state informate le Associazioni dei pazienti.

L'AIFA è consapevole dell'importanza strategica del farmaco nel trattamento di una grave patologia, e sta compiendo ogni possibile sforzo per giungere ad un accordo che possa offrire le più ampie garanzie di cura per i pazienti e la sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale.



## ALLEGATO 6

**5-06312 Carnevali: Possibilità di disporre di un unico vaccino per l'influenza e per il Covid.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ogni anno, in previsione della stagione autunnale e invernale, il Ministero della salute predispone la specifica Circolare con le raccomandazioni per la prevenzione e il controllo dell'influenza stagionale.

Per la stagione influenzale 2021/2022, è stata diramata la Circolare n. 14614 del 8 aprile 2021, che comprende tra l'altro, le più recenti indicazioni dell'organizzazione Mondiale della Sanità sulla composizione dei vaccini antinfluenzali; individua le categorie *target* per la vaccinazione; elenca i vaccini autorizzati e disponibili in Italia; indica le tempistiche per le campagne vaccinali; fornisce indicazioni per la rilevazione della copertura vaccinale, nonché cenni generali sull'influenza e i sistemi di sorveglianza.

Durante la stagione influenzale 2020/2021 è stata osservata una drastica riduzione dei casi di sindrome simil-influenzale e, ad oggi, la rete dei laboratori Influnet non ha identificato nessun caso di influenza.

La trasmissione dell'influenza può essere stata condizionata dalle misure di prevenzione attualmente in vigore per il COVID-19, o dalla limitata introduzione di virus influenzali nei vari Paesi a causa delle restrizioni di viaggio e chiusura delle frontiere.

Tuttavia, le misure di prevenzione e le restrizioni ai viaggi variano da Paese a Paese, e un loro allentamento potrebbe anche aumentare la trasmissione dei virus influenzali, portando a una potenziale co-circolazione di virus influenzali e virus SARS-CoV-2, e ad un maggiore impatto sulle popolazioni vulnerabili e sui sistemi sanitari.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS raccomanda di riconsiderare la priorità dei gruppi a rischio per la vaccinazione

antinfluenzale durante la pandemia da COVID-19, per i seguenti motivi:

assicurare un controllo ottimale dell'influenza tra i gruppi ad alto rischio di forme gravi di malattia COVID-19 e di influenza. Il ricovero in strutture sanitarie potrebbe aumentare il rischio di esposizione a SARS-CoV-2 e il successivo sviluppo di forme gravi di COVID-19;

diminuire gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri per influenza;

ridurre l'assenteismo tra gli operatori sanitari e di altri servizi essenziali per la risposta a COVID-19;

assicurare la gestione e l'uso ottimale dei vaccini contro l'influenza stagionale, potenzialmente limitati in tutto il mondo.

In Italia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, la vaccinazione antinfluenzale viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che, per le loro condizioni personali, corrono un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l'influenza.

Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, la Circolare raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e di offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione.

Al fine di ridurre l'impatto di una probabile co-circolazione di SARS-CoV-2 e virus influenzali nel prossimo autunno, viene raccomandato alle regioni e province au-

tonome di avviare le gare per l'approvvigionamento dei vaccini anti-influenzali al più presto, basandole su stime effettuate sulla popolazione eleggibile e non sulle coperture delle stagioni precedenti.

La vaccinazione viene raccomandata, e quindi offerta gratuitamente, agli anziani (età superiore ai 65 anni), alle persone appartenenti a categorie a rischio di complicanze perché affette da patologie croniche (malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete), alle donne in gravidanza, nonché agli addetti ai servizi essenziali.

Poiché permane una situazione pandemica da COVID-19, nella menzionata circolare si rappresenta l'opportunità di raccomandare la vaccinazione antinfluenzale nella fascia di età 6 mesi-6 anni, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani.

Anche per la stagione 2021-2022, a causa del permanere dell'emergenza da COVID-19, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente nella fascia d'età 60-64 anni.

Riguardo l'« iter di acquisto delle dosi di vaccino nelle singole regioni », a seguito della modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le regioni hanno piena autonomia, organizzativa e finanziaria, in materia dei servizi sanitari e dei servizi sociali.

Pertanto, ogni regione e provincia autonoma stabilisce le strutture deputate alla vaccinazione (i Servizi di vaccinazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta), nonché le modalità organizzative per l'acquisto (attraverso bandi di gara regionali) e la distribuzione dei vaccini.

Quanto alla richiesta se « già siano state segnalate delle difficoltà nell'approvvigionamento di un numero sufficienti di dosi tale da coprire, almeno, le categorie maggiormente a rischio », si precisa che la regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato a questo Ministero di avere problemi di approvvigionamento dei « vaccini quadrivalenti split ».

Pertanto, detta regione ha chiesto alla regione Veneto un quantitativo di dosi utilizzabile per soggetti da 6 mesi a 74 anni di età.

Il Veneto ha quindi rinunciato in favore del Friuli Venezia Giulia a 180.000 dosi di « vaccino quadrivalente split », corrispondenti all'opzione di acquisto a titolo di quinto d'obbligo.

Per completezza, ricordo che, nei primi mesi del 2021, questo Ministero aveva avviato con la Conferenza delle regioni/PA una interlocuzione per l'acquisto centralizzato dei vaccini antinfluenzali per la campagna 2021-2022, a cui tuttavia non si è dato seguito, in quanto la maggior parte delle regioni ha espresso parere negativo.

## ALLEGATO 7

**5-06313 Nappi: Definizione delle linee strategiche di utilizzo delle risorse indicate dal PNRR per il Servizio sanitario nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta formulata nell'atto ispettivo in esame si segnala quanto segue.

Il Piano per la ripresa e la resilienza, presentato dal Governo il 25 aprile 2021 e oggetto di comunicazioni alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021, è stato formalmente trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021.

La strategia perseguita con il PNRR è finalizzata ad allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese. Una larga parte delle risorse è destinata a migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, a promuovere la ricerca e l'innovazione e a sviluppare la formazione e le competenze personale.

Con la proposta di decisione COM (2021) 344 final 2021/0168 (NLE) del 22 giugno 2021 la Commissione Europea ha approvato la valutazione del Piano presentato dall'Italia, definendo nel dettaglio le modalità, il calendario, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori concernenti l'attuazione degli interventi di riforma e di investimento previsti dalla missione 6 dedicata alla tematica salute, che dovranno essere rispettati dall'autorità nazionale per accedere alla erogazione delle risorse finanziarie europee.

La missione si articola in due componenti.

Nella prima componente rientrano gli interventi volti a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comu-

nità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

Appartengono alla seconda componente le misure che consentono il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. Rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

Con riferimento all'assistenza territoriale si segnala che si è già proceduto all'attivazione di tavoli tecnici e operativi che saranno coordinati dal Ministero della salute, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con lo scopo di definire in accordo con le regioni ogni dettaglio che possa contribuire al conseguimento dell'obiettivo comune di attuazione degli interventi in questione.

Si tratta in definitiva di un progetto ambizioso, complesso e lungimirante finalizzato a definire una proposta che dovrà necessariamente essere oggetto di condivisione sinergica secondo i previsti percorsi istituzionali.

ALLEGATO 8

**5-06314 Noja: Iniziative per chiarire la modalità di vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Circolare del Ministero della salute n. 8284 del 3 marzo 2021, recante « Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2 », indica che: « è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 », purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa.

Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini ad oggi disponibili).

Tale indicazione è conforme al parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso al Ministero della salute con nota del 3 marzo 2021, e a quello espresso dall'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA in data 23 febbraio 2021, che ha anche ribadito l'inutilità di test

sierologici o molecolari prima e dopo la vaccinazione.

Diverse pubblicazioni concordano sul fatto che nelle persone con pregressa infezione da SARS-CoV-2, la risposta immunitaria evocata dalla prima dose di vaccino è robusta, e paragonabile o persino superiore a quella ottenuta con due dosi nei soggetti sieronegativi al momento della vaccinazione.

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha suggerito di attendere 6 mesi prima sottoporre a vaccinazione anti-SARS-Cov-2/COVID-19 i soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata.

Ciò premesso, in considerazione che le conoscenze scientifiche in merito a questo argomento sono in rapida evoluzione, l'AIFA assicura il proprio impegno nel continuo aggiornamento delle evidenze, per sostenere nel modo migliore la campagna vaccinale.

In particolare, la possibilità di estendere oltre i 6 mesi il limite temporale per la somministrazione della dose unica nei soggetti guariti dal COVID-19, a supporto della quale stanno emergendo dati scientifici, è all'attenzione della stessa AIFA.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	69
Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e abb.) (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere approvata dalla Commissione</i> ) .....	78

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
---	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 9.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

#### Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e abb.).

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 giugno scorso la relatrice, onorevole Loss, ha illustrato il provvedimento e che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna sul nuovo testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, inviato dalla commissione di merito nella serata di ieri.

Ricorda altresì che la relatrice ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole.

Martina LOSS (LEGA), *relatrice*, prima di procedere all'illustrazione della proposta di parere desidera svolgere alcune considerazioni generali sul provvedimento in esame anche al fine di fornire una risposta ai colleghi intervenuti nel dibattito.

In particolare sottolinea come la riforma che il provvedimento intende operare si inserisce nell'ambito del PNRR e del quadro europeo relativo al sistema delle qualifiche che prevede otto livelli di istruzione.

In tale contesto la riforma relativa agli ITS Academy ne definisce la missione isti-

tuzionale valorizzandone il ruolo nel sistema della formazione superiore favorendo l'inserimento nel mondo professionale degli studenti. Ricorda quindi che in Italia molti percorsi di formazione superiore professionalizzante sono stati già avviati e, in alcuni ambiti territoriali, rappresentano un esempio di eccellenza anche nel contesto degli istituti agrari.

Tutto ciò premesso illustra una proposta di parere favorevole sul nuovo testo unificato in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.**

**C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato C. 290-410-1314-1368-B, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e, da ultimo — con modificazioni, dal Senato, che riprende il contenuto della proposta di legge della scorsa legislatura AC 302, la quale era stata approvata dalla Camera in prima lettura,

senza poi terminare il suo *iter* presso il Senato (Atto Senato n. 2811).

Il testo unificato in esame, a seguito, delle modifiche intervenute al Senato, si compone di 21 articoli.

L'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'oggetto e le finalità del provvedimento ed in particolare interviene, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

*a)* il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

*b)* i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

*c)* le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

*d)* l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia (comma 1).

Ai sensi del comma 2, la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi

di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

Ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo (comma 3).

L'articolo 2 (non modificato dal Senato) reca le definizioni di: « produzione biologica »; « prodotti biologici » e di « aziende » con metodo biologico.

L'articolo 3 (modificato solo nella nuova denominazione del Ministro) designa l'Autorità nazionale per svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento, individuata nel Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (precedentemente, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo).

L'articolo 4 (non modificato) prevede le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative, individuate nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 5 (modificato solo per aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione del MIPAAF e, al comma 3, del Ministro della transizione ecologica, che nomina uno dei componenti del Tavolo tecnico) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per

la produzione biologica, al quale viene affidato il compito di:

a) delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica;

b) esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica;

c) proporre attività di promozione del biologico;

d) individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

Le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai partecipanti allo stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 6 (modificato nei riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, contenente interventi per:

1. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito fino a 7.000 euro;

2. sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico;

3. incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche

ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

4. monitorare l'andamento del settore;

5. sostenere e promuovere i distretti biologici (questa lettera è stata introdotta dal Senato);

6. favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;

7. migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

8. stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

9. incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia;

10. promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

11. valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

12. promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l'incremento della fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, *packaging* e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente

alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

L'articolo 8 – modificato dal Senato – prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA. Esso è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

L'articolo 9 – modificato dal Senato – istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 1). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo (comma 2). Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera *d*). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione (comma 3). Ai sensi del comma 4, la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha istituito contributo annuale per la sicurezza alimentare come sostituito dal comma 5 del presente articolo, che ha modificato, in particolare, alcuni riferimenti normativi della predetta disposizione. Con il predetto decreto sono



altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni (comma 6). Infine, dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, è soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 8).

L'articolo 10 – non modificato dal Senato – prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore. Ciò al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.

L'articolo 11 – modificato solo formalmente in relazione a due denominazioni – disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 12 – modificato dal Senato – regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni (il Senato ha espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

L'articolo 13 – modificato solo formalmente disciplina i distretti biologici, intendendosi tali – fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i di-

stretti del cibo – anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi:

la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, o verosimilmente comprendente aree appartenenti a più comuni.

I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

L'articolo 14 – modificato dal Senato – disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è riconosciuta una sola organizza-

zione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale.

Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori (dal Senato è stata espunta la previsione, al comma 8, che tali contributi obbligatori siano disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscano prelievo fiscale). Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il MIPAAF decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione (in mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata).

L'articolo 15 – non modificato – regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 – modificato dal Senato – prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (l'intesa è stata introdotta dal Senato), istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

L'articolo 17 – non modificato – prevede il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate

organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse), secondo criteri che vengono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

L'articolo 18 – modificato dal Senato – reca disposizioni sulle sementi biologiche. Esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 (regolamento che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Tale materiale può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 194 del 2015, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri).

Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agri-

coltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della suddetta Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.

L'articolo 19 – introdotto dal Senato – reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

*b)* adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione

dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

*c)* rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

*d)* riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Qualora dai decreti legislativi di cui sopra derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei suddetti pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui sopra e con

predette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

L'articolo 20 – non modificato – reca le abrogazioni. Nello specifico sono abrogati:

i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ricorda che il suddetto comma 2 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo 59 della legge n. 488 del 1999; i commi 2-*bis* e 2-*ter* istituiscono e disciplinano il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità; il comma 3 prevede che il contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 59 sia corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il comma 5, infine, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis* e alla realizzazione dei programmi di cui al medesimo articolo 59.

il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il suddetto comma 87 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 – abrogato dalla disposizione in commento – prevede che, nell'ambito del citato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2-*bis*, della legge n. 488 del 1999 – anch'esso abrogato – sia istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici,

con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

L'articolo 21, infine – non modificato – reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della proposta di legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In conclusione, sottolinea come si tratti di un provvedimento ampiamente condiviso dalla maggioranza dei gruppi nonché molto atteso dagli operatori del settore. Evidenzia, a tale riguardo, che quello biologico rappresenta, per l'agricoltura italiana, un settore produttivo chiave anche in termini di PIL.

Con riferimento al prosieguo dei lavori, rileva che la previsione di una delega legislativa all'articolo 19 del testo in esame non consente alla Commissione di poterlo esaminare in sede legislativa, così come previsto dalle norme della Costituzione e del Regolamento della Camera dei deputati.

Ritiene, inoltre, preferibile, ove i gruppi rilevassero l'opportunità di approfondire alcuni aspetti del provvedimento, acquisire eventualmente contributi scritti, anziché procedere ad un ciclo di audizioni.

Propone, altresì, di fissare un congruo termine per la presentazione degli emendamenti al fine di consentire tutti gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari, ricordando che, in ogni caso, si tratta di un provvedimento da tempo all'attenzione delle Camere.

Auspica, infine, un rapido *iter* di approvazione, al fine di dare una risposta tempestiva a tutti gli operatori del settore.

Susanna CENNI (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, ricorda come il provvedimento sia stato oggetto di esame non solo in questa legislatura ma, anche in quella precedente, risultando quindi il frutto di un intenso lavoro del Parlamento. Più in generale segnala come, a seguito dell'approvazione del Green Deal in Europa e dei conseguenti ambiziosi obiettivi inseriti nella Strategia europea «*Farm to Fork*», si tratta a questo punto di ga-

rantire anche in Italia l'attuazione delle politiche delineate in sede europea.

Anna Lisa BARONI (FI) pur condividendo le considerazioni svolte dal relatore sulla rilevanza dell'intervento normativo all'esame della Commissione, ritiene opportuno che si possano svolgere ulteriori approfondimenti al fine di non eludere le numerose sollecitazioni che il Parlamento ha ricevuto sul tema dell'agricoltura biodinamica.

Antonella INCERTI (PD) dichiara di condividere le proposte avanzate dal relatore in ordine al prosieguo dei lavori e ribadisce come occorra tener conto che si tratta di un procedimento di esame in terza lettura. Al riguardo, pur riconoscendo la legittimità della richiesta di ulteriori approfondimenti, auspica un *iter* accelerato di approvazione del provvedimento in esame.

Maria Chiara GADDA (IV), intervenendo sul tema delle produzioni biodinamiche, evidenzia come si tratti di una tematica rientrante nell'ambito dell'agricol-

tura biologica, non essendo quindi prevista una normativa specifica. Si tratta evidentemente di una questione a lungo dibattuta in entrambi i rami del Parlamento ed invita ad acquisire la documentazione depositata presso il Senato nel corso dell'attività conoscitiva preliminare. Ribadisce che il provvedimento in esame riguarda le produzioni agroalimentari con metodo biologico.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, alla luce del dibattito fin qui svoltosi ritiene che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere fissato un congruo termine per la presentazione degli emendamenti e che la Commissione acquisirà tempestivamente la documentazione depositata presso il Senato da parte dei soggetti auditi. In ordine ad eventuali ulteriori audizioni, ritiene condivisibile la proposta di acquisire solo contributi scritti al fine di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.50.**

ALLEGATO

**Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e abb.).****PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il testo unificato in titolo è volto a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che mirano a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in linea con i parametri europei;

in particolare, l'articolo 1 del provvedimento dispone che gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati, assumendo la denominazione di «*Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. Academy)*»;

l'articolo 2, al comma 1, definisce la missione degli I.T.S. Academy, prevedendo che nel quadro del complessivo Sistema di Istruzione tecnica superiore, gli stessi hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta

di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie;

il comma 2 del medesimo articolo 2 si stabilisce che, nel primo quinquennio di applicazione del provvedimento, costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal P.N.R.R., con particolare riferimento, tra gli altri, anche a quelli relativi alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica;

rilevato che:

l'articolo 5, comma 1, del testo unificato prevede che i percorsi degli I.T.S. Academy si articolano in semestri e sono strutturati in percorsi di primo e secondo livello, a conclusione dei quali coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, rispettivamente, previa verifica e valutazione finali, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello;

l'articolo 8, al comma 2, lettera c), dispone, che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sono definiti i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

considerato che:

tra i compiti affidati al Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di Istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 11, figura il raccordo, tra i vari Dicasteri ivi specificamente menzionati, an-

che con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	80
Seguito dell'audizione di un collaboratore di giustizia .....	80

*Giovedì 24 giugno 2021. – Presidenza del presidente f.f. DARA, indi del presidente f.f. PAOLINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.07.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il presidente *f.f.* DARA (Lega), su delega del presidente della Commissione, senatore Nicola Morra, fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

##### **Seguito dell'audizione di un collaboratore di giustizia.**

Il presidente *f.f.* DARA (Lega) introduce il seguito dell'audizione in videoconferenza

del signor Joefred Thomas Omoregie, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Rebibbia. Precisa che l'audizione avverrà in regime di traduzione consecutiva, con l'ausilio di un interprete, dell'avvocato Luca Carnino, legale di fiducia del signor Omoregie, nonché dei consulenti dottor Fabrizio Lotito e dottor Franco Marsico.

Il signor OMOREGIE risponde ai quesiti posti dai deputati DARA (Lega), PAOLINI (Lega) e CANTALAMESSA (Lega).

#### **La seduta termina alle 15.20.**



## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatrice Elisabetta Belloni .....	81
--	----

*Giovedì 24 giugno 2021. – Presidenza del  
presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento  
delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambascia-  
trice Elisabetta Belloni.**

Il Comitato procede all'audizione del-  
l'ambasciatrice Elisabetta BELLONI, Diret-

tore generale del Dipartimento delle infor-  
mazioni per la sicurezza (DIS), la quale  
svolge una relazione su cui intervengono,  
formulando domande e richieste di chiari-  
menti, il PRESIDENTE e i deputati VITO  
(FI), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CAT-  
TOI (M5S).

**La seduta termina alle 13.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	82
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) .....	82
Sconvoazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi .....	86
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	86

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza del presidente NANNICINI. — Interviene per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il presidente, dott. Pasquale Tridico.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 maggio 2021.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Pasquale Tridico. Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), soffermandosi sui temi che verranno affrontati: valutazione dell'attuazione e dell'impatto delle misure di sostegno adottate in risposta alla crisi sanitaria; valutazione dell'impatto sull'equilibrio fra contributi e prestazioni previdenziali dell'emergenza sanitaria; riflessione di più ampio respiro sulle prospettive di riforma del sistema previdenziale e assistenziale, anche alla luce degli insegnamenti derivanti dalla crisi.

In base alle sollecitazioni dei componenti della Commissione, in particolare del senatore Damiani, viene, inoltre chiesta una valutazione sull'adeguatezza del contingente di personale ispettivo in ragione al tasso di sostituzione fra pensionamenti e nuove assunzioni.

Il presidente TRIDICO ringrazia la Commissione e condivide una presentazione contenente i dati oggetto dell'intervento. Sottolinea che l'INPS ha messo in atto proceduralmente gli interventi di sostegno adottati dal Governo durante questo periodo terribile. Ripercorre le misure di carattere assistenziale adottate nella prima fase critica del periodo marzo-aprile 2020. Mostra un grafico relativo al numero di pensioni eliminate per decesso, che approssima il tasso di mortalità legato al COVID-19. Rappresenta poi i dati sulle autorizzazioni alla cassa integrazione, che hanno registrato valori mai sperimentati in passato, con un enorme picco nel periodo marzo-aprile 2020, specificando che il tiraggio, ovvero la quota di utilizzo effettivo, è stato circa del 50 per cento. Mostra i dati relativi al mercato del lavoro, da cui emerge la cristallizzazione dei contratti a tempo indeterminato, anche per via del blocco ai licenziamenti, mentre il dato per i contratti a tempo determinato è stato molto negativo così come l'andamento del mercato dei lavoratori stagionali, oggetto di particolari strumenti di sostegno. Tali sostegni hanno riguardato anche altre 12 categorie di lavoratori fra autonomi, agricoli, lavoratori dello spettacolo e intermittenti, con un numero complessivo di beneficiari pari a 4,2 milioni di soggetti. Fa presente che, per quanto riguarda la cassa integrazione, in termini di pagamenti, la spesa è cresciuta di venti volte dal 2020 al 2019. Presenta inoltre i dati relativi ad altre misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito di cittadinanza, che ha registrato una crescita del 20 per cento nel 2020, e il Reddito di emergenza che ha raggiunto circa 700 mila persone.

Cita anche l'impatto sulla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) che ha riguardato princi-

palmente i lavoratori ai quali non è stato rinnovato il contratto, specificando che rispetto a tale strumento l'aumento è stato comunque contenuto soprattutto a causa del blocco ai licenziamenti.

Cita anche le misure alternative legate a congedi parentali e *bonus baby sitting*, sottolineando che quest'ultimo strumento è stato particolarmente utilizzato. Fa presente che queste misure hanno interessato circa 1 milione di famiglie.

Rappresenta, mostrando una tabella di sintesi, che sommando tutti questi interventi di sostegno è stato superato il numero di 15 milioni di beneficiari oggetto di strumenti attuati dall'Istituto, con una spesa stimata di 44,5 miliardi di euro.

Evidenzia che questi dati forniscono un ordine di grandezza dello sforzo dell'INPS, che anch'esso ha operato in un periodo di difficoltà organizzativa, sottolineando che i ringraziamenti vanno a tutto il personale il quale ordinariamente gestisce 42 milioni di rapporti di prestazione, ai quali si sono sommate le pratiche relative ai suddetti 15 milioni di beneficiari di strumenti di sostegno.

Fa presente, con riferimento all'equilibrio fra contributi e prestazioni, che i provvedimenti del Governo di sospensione contributiva uniti alla crisi economica hanno determinato un calo di circa 15 miliardi nelle entrate contributive. Le spese invece sono aumentate, soprattutto per via degli interventi di sostegno, con un effetto negativo che in ultima istanza va a pesare sulle casse dello Stato. Fornisce un quadro delle spese che distingue fra le diverse gestioni dell'Istituto, indicando i settori in *surplus* e quelli in *deficit*, che destano attenzione in quanto vanno a pesare sul disavanzo complessivo della gestione previdenziale e assistenziale.

Evidenzia alcuni dati in relazione al salario minimo, che ritiene un elemento importante per il dibattito politico, specificando che le simulazioni effettuate dall'Istituto variano in ragione delle differenti definizioni della misura in argomento.

Riguardo alla riforma degli ammortizzatori sociali, evidenzia che l'INPS ha

condotto delle simulazioni rispetto all'impatto di alcuni elementi di riforma quali, ad esempio, il superamento del principio dell'equilibrio finanziario annuale per i fondi bilaterali, il passaggio graduale a un fondo di integrazione salariale unico, l'estensione delle coperture di integrazione salariale, alcune ipotesi di maggiore uniformità delle prestazioni nonché la revisione dei tetti delle stesse, l'aumento dell'importo dell'assegno, la durata della prestazione del fondo di integrazione salariale unico e la revisione delle fonti di finanziamento.

Con riferimento alla Naspi, suggerisce di modificare l'intensità della riduzione dell'assegno col passare del tempo, rendendola meno marcata, estendendo al contempo la durata per i lavoratori con maggiore anzianità. Specifica che, in base alle simulazioni dell'INPS, questi interventi potrebbero costare un miliardo di euro ciascuno.

Rispetto alla riforma più generale del sistema pensionistico suggerisce di andare nella direzione della flessibilità, rafforzando le tutele per coloro che svolgono lavori usuranti e per i lavoratori svantaggiati dalla loro condizione soggettiva, attraverso anche un potenziamento dell'Ape sociale.

Conclude facendo riferimento all'assegno unico, ricordando che l'assegno « ponte » è solo un primo passo rispetto all'obiettivo di realizzare il riordino complessivo delle misure di sostegno alla famiglia. Evidenzia che su questo strumento si sta sviluppando la capacità dell'Istituto di operare sulla base di pochissimi dati richiesti, velocizzando e semplificando l'erogazione delle prestazioni.

Il presidente NANNICINI ringrazia per la completezza dei dati forniti e apre agli interventi, anticipando che, stante la necessità di concludere la seduta entro la ripresa delle assemblee, ove non vi fosse tempo sufficiente sarà possibile fornire una risposta per iscritto.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) pone una questione che ritiene significativa dal

punto di vista gestionale, rappresentando che ad aprile del 2020 si è verificato un evento raro, ovvero un malfunzionamento generalizzato prolungato e imprevisto del sito internet dell'INPS, che ha creato anche danni economici. Chiede di fornire indicazioni sulle modalità adottate dall'Istituto per porvi rimedio e sulle azioni messe in campo perché ciò non abbia a ripetersi. Suggerisce inoltre, per migliorare l'efficienza dell'INPS, di unificare gli iter procedurali, là dove possibile, per esempio con riferimento al procedimento di invalidità civile, anche mediante soluzioni convenzionali con le Regioni e le aziende sanitarie locali, senza bisogno di intervenire con una novella legislativa, per ascrivere a un soggetto unico la responsabilità del procedimento, riducendone i tempi, semplificandolo e razionalizzandone anche gli aspetti legati, appunto, alla responsabilità.

Il senatore PUGLIA (M5S) ringrazia il presidente Tridico per il suo intervento. Sottolinea che il numero di ore di cassa integrazione è stato spaventoso e, per quanto fosse preventivabile, il quadro di insieme degli strumenti di sostegno fornisce un'immagine chiara dello sforzo messo in campo, imparagonabile con quanto accaduto in passato. Ritiene che i ritardi e i problemi nelle prestazioni siano sorti anche perché è stata utilizzata la medesima infrastruttura di strumenti nati in altri contesti, che avevano caratteristiche amministrative in parte incompatibili con la speditezza di intervento che richiedeva la situazione. Suggerisce quindi che questa esperienza porti alla creazione di un nuovo strumento unico per la gestione di emergenze come questa, che potrebbero verificarsi in futuro. Fa presente la preoccupazione per lo svuotamento delle prestazioni temporanee, chiedendo un chiarimento sulla previsione da parte dello Stato del rifinanziamento di tali prestazioni. Con riferimento alla digitalizzazione delle attività dell'Istituto, chiede se lo stesso abbia già predisposto un piano per la digitalizzazione anche al fine di addivenire a un unico fascicolo elettronico o se, pur non essendo stato messo in

campo tale piano, vi è l'intenzione di arrivare a un fascicolo elettronico del personale e del cittadino.

Il senatore LANNUTTI (Misto) ringrazia l'INPS per quello che ha fatto in questo periodo difficile. Ritiene che se non ci fosse stato il Reddito di cittadinanza, 2 milioni di cittadini non avrebbero avuto il necessario sostegno economico. Sottolinea la situazione in cui si trova l'Istituto di previdenza dei giornalisti, l'INPGI, fornendo alcuni dati sulla crisi di tale cassa professionale e chiede al presidente Tridico una sua valutazione sull'inclusione di quella platea di iscritti e pensionati nell'ambito dell'INPS.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) chiede quali questioni tecniche emergerebbero dall'ipotesi di assorbimento dell'INPGI nell'INPS. Chiede dati sullo sviluppo applicativo degli istituti relativi al riscatto agevolato della laurea e la cosiddetta «pace contributiva». Ritiene che sia importante l'implementazione degli strumenti di simulazione della pensione futura e chiede cosa si stia facendo l'Istituto per rendere accessibili tali strumenti ai contribuenti. Ricordando che i trattamenti pensionistici vengono considerati al lordo del gettito che producono per lo Stato, chiede infine quali azioni sta compiendo per rendere più corrispondente alla spesa reale i numeri relativi alla previdenza e quali misure sta compiendo al fine di separare la spesa previdenziale e la spesa assistenziale.

Il PRESIDENTE aggiunge alcune domande, specificando che il filo rosso che le lega riguarda il fatto che l'INPS ha fornito dati relativi a banche dati dei beneficiari delle misure di sostegno e, tuttavia, l'interesse della Commissione è anche quello di capire chi è rimasto escluso. Rispetto ai *bonus* per gli autonomi fa presente che si è parlato di importo medio, mentre suggerisce che sarebbe anche interessante conoscere la variabilità all'interno della categoria e un'indicazione del rapporto fra la platea dei beneficiari ef-

fettivi rispetto ai potenziali e alla categoria complessivamente considerata. Chiede di approfondire le uscite dalla Naspi, ad esempio quelle volontarie mese per mese, per capire quanti beneficiari involontari hanno avuto un calo del reddito importante in relazione alla riduzione insita nella struttura della Naspi. Sarebbe inoltre interessante capire, ancora rispetto alle uscite, se è possibile capire se queste persone hanno poi avuto accesso ad altri strumenti di sostegno. Sui congedi parentali, chiede di conoscere la distribuzione dei redditi rispetto ai beneficiari di questi istituti, per comprendere se la bassa indennità retributiva ha scoraggiato i redditi bassi dall'utilizzo di congedi facoltativi seppur in una situazione di emergenza e, quindi, se ci sono problemi in termini di giustizia sociale. Sul conto economico delle diverse gestioni previdenziali INPS, chiede se è possibile sostenere che vi sia stato solo a livello previdenziale un impatto complessivo positivo nel 2020. Con riferimento alla Naspi, chiede se riterrebbe utile rafforzare tale strumento rispetto ai giovani, prevedendo requisiti di accesso agevolati rispetto agli attuali che richiedono almeno 4 anni di contribuzione continuativa per avere una garanzia del reddito massima. Chiede, infine, se in base ai dati sulle domande pervenute nel 2020 rispetto agli strumenti ordinari di sostegno e giustizia sociale, quali Ape sociale, vi sono platee che tentano di accedere allo strumento ma non trovano riscontro per la insufficiente dotazione.

Il presidente TRIDICO sottolinea che molte risposte relative alle richieste di dati troveranno riscontro nel prossimo rapporto annuale INPS che sarà presentato il prossimo 12 luglio 2021. Precisa sul tema degli ispettori sollevato a inizio seduta, che l'esigenza fortissima dell'Istituto è molto semplice: recuperare la facoltà di assumere ispettori contribuiti. Rappresenta che vi sono le risorse ma tale facoltà è impedita dalla legge e l'INPS non riesce in questa situazione a reggere l'impatto delle attività. Chiude con un riferimento all'INPGI, rappresentando che non ritiene che la soluzione sia rinvenibile nella migrazione di

una categoria di contribuenti dall'INPS verso l'INPGI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**Sconvoazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza convocato per oggi, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

**Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente .....	87
ALLEGATO ( <i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i> ) .....	88

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**Comunicazioni della presidente.**

**La seduta comincia alle 9.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha approvato, nella seduta del 16 giugno 2021 la deliberazione sul regime di divulgazione

degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione (*vedi allegato*).

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha approvato nella riunione odierna, una deliberazione in tema di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori della Commissione, ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 23, commi 1, 2 e 3 del regolamento interno.

Nelle prossime riunioni l'ufficio di presidenza prenderà in esame la designazione dei collaboratori, che avverrà sulla base di rigorosi e documentati criteri di comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

Comunica infine che saranno interessate le competenti strutture della Camera dei deputati al fine di realizzare un modulo informatico, da collocare sulle pagine *web* della Commissione, per raccogliere eventuali segnalazioni nelle materie oggetto dell'inchiesta.

**La seduta termina alle 9.05.**

## ALLEGATO

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

*(adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 16 giugno 2021)*

**Art. 1.**

*(Disposizioni generali)*

1. I documenti formati o acquisiti dalla commissione hanno tre livelli di classificazione: segreti, riservati, liberi.

2. Ogni atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione.

3 I documenti sono acquisiti in formato elettronico, eventualmente tramite scansione dell'originale cartaceo, e sono conservati presso l'archivio della Commissione.

**Art. 2.**

*(Documenti segreti)*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente in locali appositamente individuati dalla Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti o elaborati preparatori delle relazioni su cui la Commissione ha apposto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi o apocrifi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto;

**Art. 3.**

*(Documenti riservati)*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati, di norma in formato elettronico protetto, ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.



2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

*a)* atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

*b)* documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, anche non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

*c)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

*d)* documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.

Art. 4.

*(Atti liberi)*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione. Coloro che ricevono copia di un documento classificato come libero restano responsabili del suo utilizzo, con particolare riferimento ai diritti di terzi.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Testo unificato C. 544 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	20

### II Giustizia

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Giorgio Lattanzi, Presidente della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello .....	22
---	----

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE REFERENTE:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> .....	35
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	34

### VII Cultura, scienza e istruzione

#### SEDE REFERENTE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	44
<i>ALLEGATO (Emendamento approvato)</i> .....	46

### IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna	47
---	----

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma	
--	--

2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana Spa ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	47
<b>XII Affari sociali</b>	
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	57
SEDE CONSULTIVA:	
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Nuovo testo unificato C. 544 Gelmini e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di Andrea Marzetti, direttore USC Otorinolaringoiatria presso l'Ospedale Spaziani di Frosinone, e di Francesco Pavani, professore ordinario di psicologia generale presso l'Università di Trento .....	53
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06309 Bologna: Iniziative per definire le linee guida nazionali per i pazienti <i>long-Covid</i> ..	54
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	59
5-06308 Versace: Adozione del decreto attuativo del DL n. 34 del 2020, sull'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità .....	54
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-06310 Lapia: Utilizzo degli anticorpi monoclonali nelle strutture sanitarie pubbliche .....	54
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62
5-06311 Bellucci: Iniziative per garantire la rimborsabilità del farmaco Kaftrio da parte del Servizio sanitario nazionale .....	54
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-06312 Carnevali: Possibilità di disporre di un unico vaccino per l'influenza e per il Covid .	55
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	65
5-06313 Nappi: Definizione delle linee strategiche di utilizzo delle risorse indicate dal PNRR per il Servizio sanitario nazionale .....	55
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67
5-06314 Noja: Iniziative per chiarire la modalità di vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid	55
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	68
ERRATA CORRIGE .....	56
<b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	69

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e abb.) (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
<i>ALLEGATO (Proposta di parere approvata dalla Commissione)</i> .....	78
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	80
Seguito dell'audizione di un collaboratore di giustizia .....	80
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatrice Elisabetta Belloni .....	81
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	82
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) .....	82
Sconvocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi .....	86
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	86
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
<b>COMMISSIONE PLENARIA:</b>	
Comunicazioni della presidente .....	87
<i>ALLEGATO (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti)</i> .....	88

